



LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ

3/3

Scheda di lettura n. 2/2003

Documento n. 3/2003

Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6

**“Riforma organica della disciplina delle società' di capitali e società' cooperative,
in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”**

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 Gennaio 2003)

INDICE (L'INDICE RIPRODUCE LA DISLOCAZIONE SEGUITA DALLA RIFORMA)

Schede di lettura

Avvertenza	3
CAPO X – DELLA TRASFORMAZIONE, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE.....	4
SEZIONE I – Della trasformazione	4
SEZIONE II – Della fusione delle società	22
SEZIONE III – Della scissione delle società	51
CAPO XI – DELLE SOCIETÀ COSTITUITE ALL'ESTERO.....	58
TITOLO VI – DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE E DELLE MUTUE ASSICURATICI	63
CAPO I – DELLE IMPRESE COOPERATIVE	63
SEZIONE I – Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente	63
SEZIONE II – Costituzione	77
SEZIONE III – Delle quote e delle azioni	85
SEZIONE IV – Degli organi sociali.....	106
SEZIONE V – Delle modificazioni dell'atto costitutivo	129
SEZIONE VI – Dei controlli	137
CAPO II – DELLE MUTUE ASSICURATRICI.....	144

AVVERTENZA

Le principali modifiche alle disposizioni di legge sono evidenziate in grassetto e in corsivo

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
CAPO X – DELLA TRASFORMAZIONE, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE DELLE SOCIETÀ	CAPO X – DELLA TRASFORMAZIONE, DELLA FUSIONE E DELLA SCISSIONE
SEZIONE I – Della trasformazione delle società	SEZIONE I – Della trasformazione
<p>Art. 2498 Trasformazione in società aventi personalità giuridica</p> <p>[1] La deliberazione di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.</p> <p>[2] Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'articolo 2343 e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.</p> <p>[3] La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.</p>	<p>Art. 2498 Continuità dei rapporti giuridici</p> <p>[1] Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione.</p>

→ Cosa cambia

La norma sulla continuità dei rapporti giuridici, già presente nell'ordinamento ed espressamente formulata con riguardo alla trasformazione delle società di persone in società di capitali, viene ora formulata in termini generali e con espressa menzione dei rapporti processuali.

→→ Osservazioni

La previsione risulta ridondante e non innovativa rispetto al diritto vigente, benché qualche problema si fosse effettivamente manifestato in relazione alla continuità dei rapporti processuali.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	Art. 2499 Limiti alla trasformazione [1] Può farsi luogo alla trasformazione anche in pendenza di procedura concorsuale, purchè non vi siano incompatibilità con le finalità o lo stato della stessa.

→ Cosa cambia

Si prevede espressamente la possibilità della trasformazione durante la procedura concorsuale, purché non vi sia incompatibilità.

→→ Osservazioni

La condizione della compatibilità con le finalità o con lo stato della procedura concorsuale è congrua rispetto alla specificità della trasformazione, come fenomeno concernente l'organizzazione dell'esercizio dell'attività d'impresa, e alla specificità della procedura concorsuale, come vicenda concerne il patrimonio aziendale. Resta discutibile l'applicazione dell'art. 2500 – *quinquies* (consenso tacito dei creditori anteriori alla trasformazione di società di persone in società di capitali quando la trasformazione abbia luogo durante la procedura concorsuale).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2498 Trasformazione in società aventi personalità giuridica</p> <p>[1] La deliberazione di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.</p> <p>[2] Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.</p> <p>[3] La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.</p>	<p>Art. 2500 Contenuto, pubblicità ed efficacia dell'atto di trasformazione</p> <p>[1] La trasformazione in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato.</p> <p>[2] L'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.</p> <p>[3] La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari di cui al comma precedente.</p>

→ Cosa cambia

Il primo comma corrisponde alla disposizione del vecchio art. 2498, primo comma.

Quanto all'atto di trasformazione esso è soggetto sia alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alla relativa pubblicità, sia alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che si trasforma.

La trasformazione acquista efficacia dal momento in cui viene compiuto l'ultimo atto pubblicitario.

→→ Osservazioni

La disciplina dell'atto di trasformazione risulta incongrua poiché pur prevedendo cumulativamente gli adempimenti pubblicitari relativi al tipo originario ed al tipo risultante, considera sufficienti per la disciplina dell'atto le regole del tipo risultante. Sicché si potrebbe

pensare che all'atto di trasformazione di s.p.a. in s.n.c. non si applichi la disciplina della società per azioni (verbalizzazione notarile della deliberazione dell'assemblea straordinaria), ma quella della s.n.c., salvi gli adempimenti pubblicitari.

Si segnala inoltre che non appare corretto considerare la trasformazione alla stregua di una "cessazione dell'ente". Sarebbe preferibile fare riferimento alla "dismissione del tipo" sociale.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2500-bis Invalidità della trasformazione</p> <p>[1] Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata.</p> <p>[2] Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione.</p>

→ **Cosa cambia**

Avvenuta la pubblicità della trasformazione l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere più pronunciata.

Viene peraltro fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente spettante ai terzi.

→→ **Osservazioni**

La norma estende alla trasformazione la disciplina attualmente prevista per le fusioni e le scissioni.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2498 Trasformazione in società aventi personalità giuridica</p> <p>[1] La deliberazione di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.</p> <p>[2] Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.</p> <p>[3] La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.</p>	<p>Art. 2500-ter Trasformazione di società di persone</p> <p>[1] Salvo diversa disposizione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili; in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.</p> <p>[2] Nei casi previsti dal precedente comma <i>il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo</i> e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 <i>o, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465.</i> Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343.</p>

→ Cosa cambia

Si prevede che la trasformazione di società di persone in società di capitali possa essere decisa a maggioranza dei soci.

Il valore degli elementi patrimoniali deve risultare dalla relazione di stima redatta secondo le regole dei conferimenti in natura.

Si assume comunque nella società risultante il valore attuale degli elementi patrimoniali.

Si richiama l'applicazione della disciplina dei conferimenti in natura compresa la norma sulla minusvalenza degli stessi (in quanto compatibile).

→→ Osservazioni

Il legislatore ha voluto agevolare la trasformazione di società di persone in società di capitali consentendo una decisione a maggioranza laddove le altre modifiche dell'atto costitutivo richiedono, in genere, l'unanimità dei consensi. Tuttavia questa previsione in quanto

applicabile a società di persone costituite anteriormente alla riforma può comportare una grave compressione dei diritti del socio di minoranza e da questo punto di vista sembra sollevare questioni di costituzionalità, che non sono del tutto dissipate dal riconoscimento del diritto di recesso.

Il legislatore, inoltre, prende posizione sulla questione della rivalutazione dei beni della società; si segnala innanzitutto che l'espressione "il capitale della società risultante dalla trasformazione [...]" non è tecnicamente corretta e dovrebbe essere sostituita da "il patrimonio della società [...]"; tra l'altro da questa imprecisione l'interprete potrebbe dedurre che il netto della trasformazione vada integralmente imputato a capitale.

In generale il richiamo delle norme relative ai conferimenti in natura non risulta congruo rispetto all'operazione di trasformazione che non è un conferimento né incide sul patrimonio, ma riguarda esclusivamente l'organizzazione del soggetto societario. In ogni caso non si vede in che modo possa operare il richiamo "in quanto compatibile" alla norma relativa alla minusvalenza dei conferimenti in natura.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2500 Assegnazione di azioni e quote</p> <p>[1] Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio approvato.</p> <p>[2] Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'art. 2474.</p>	<p>Art. 2500-<i>quater</i> Assegnazione di azioni o quote</p> <p>[1] Nel caso previsto dall'articolo 2500-<i>ter</i>, ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione, salvo quanto disposto dai commi successivi.</p> <p>[2] Il socio d'opera ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota in misura corrispondente alla partecipazione proporzionale che l'atto costitutivo gli riconosceva precedentemente alla trasformazione o, in mancanza, d'accordo tra i soci ovvero, in difetto di accordo, determinata dal giudice secondo equità.</p> <p>[3] Nelle ipotesi di cui al comma precedente, le azioni o quote assegnate agli altri soci si riducono proporzionalmente.</p>

→ Cosa cambia

Conseguentemente alla generale ammissibilità della trasformazione delle società di persone a maggioranza, si disciplina l'assegnazione delle azioni o quote ai soci in proporzione alla loro partecipazione.

Si è prevista in particolare l'assegnazione di un numero di azioni o quote a favore del socio d'opera, che provoca la riduzione proporzionale delle partecipazioni degli altri soci.

→→ Osservazioni

Discutibile presupposto della norma è la trasformazione a maggioranza delle società di persone in società di capitali. Il legislatore tenta di disciplinare i diritti di partecipazione dei soci conseguenti alla vicenda. Tuttavia la norma non è chiara perché nel prevedere l'assegnazione di una quota "proporzionale alla partecipazione" nella società originaria non si tiene conto del fatto che nelle società di persone non esiste un concetto né una misura unitaria di quote di partecipazione. L'atto costitutivo può prevedere proporzioni diverse nel conferimento, nella partecipazione agli utili, alle perdite, o al riparto di liquidazione, con il solo limite del patto leonino. Altrettanto incongrua è la previsione relativa al socio d'opera, ove si parla di assegnazione di azioni o di quote in misura "corrispondente alla

partecipazione proporzionale” che l’atto costitutivo gli riconosceva. Infatti ciò che l’atto costitutivo normalmente prevede è la partecipazione del socio d’opera agli utili e alle perdite (art. 2263, comma 2).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2499 Responsabilità dei soci</p> <p>[1] La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.</p> <p>[2] Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.</p>	<p>Art. 2500-<i>quinquies</i> Responsabilità dei soci</p> <p>[1] La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali <i>sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500</i>, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.</p> <p>[2] Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata <i>o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento</i>, non lo hanno espressamente negato nel termine di <i>sessanta giorni dal ricevimento</i> della comunicazione.</p>

→ Cosa cambia

Il termine per i creditori che intendano negare il consenso alla trasformazione viene portato a sessanta giorni. Si prevede inoltre che la comunicazione possa essere data, oltre che per raccomandata, anche con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

→→ Osservazioni

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2500-sexies <i>Trasformazione di società di capitali</i></p> <p>[1] Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione di società di capitali in società di persone è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.</p> <p>[2] Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.</p> <p>[3] Ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.</p> <p>[4] I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.</p>

→ **Cosa cambia**

È richiesto il consenso dei soci che assumono una responsabilità illimitata.

Si è prevista la redazione di una relazione nella quale gli amministratori illustrano gli effetti della trasformazione.

Si prevede espressamente che la responsabilità illimitata dei soci vale anche per le obbligazioni anteriori alla trasformazione.

→→ **Osservazioni**

La previsione che richiede il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata costituisce una innovazione superflua, considerato che ciascun socio ha comunque il diritto di recesso. Rischia oltretutto di costituire un ostacolo alla trasformazione, soprattutto per quello che riguarda l'ipotesi delle perdite di cui all'art. 2447.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2500-septies Trasformazione eterogenea da società di capitali</p> <p>[1] Le società disciplinate nei Capi V, VI, VII del presente Titolo possono trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.</p> <p>[2] Si applica l'articolo. 2500-sexies, in quanto compatibile.</p> <p>[3] La deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, e comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata.</p> <p>[4] La deliberazione di trasformazione in fondazione produce gli effetti che il Capo II del Titolo II del Libro Primo ricollega all'atto di fondazione o alla volontà del fondatore.</p>

→ **Cosa cambia**

Si consente che le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, si trasformino in:

- consorzi;
 - cooperative;
 - società consortili;
 - comunioni di azienda;
 - associazioni non riconosciute;
- fondazioni.

→→ **Osservazioni**

La c.d. trasformazione eterogenea comporta il passaggio del patrimonio sociale a figure associative diverse. La previsione può considerarsi accettabile nella misura in cui il socio dissenziente può ottenere con il recesso la liquidazione della quota di partecipazione, realizzando così il suo interesse lucrativo originario.

Quanto alla c.d. trasformazione della società in comunione d'azienda, essa implica a ben vedere una liquidazione della società con assegnazione dei beni in comunione ai soci; denominare trasformazione quest'operazione sembra esclusivamente strumentale all'applicazione della disciplina fiscale (la trasformazione non comporta realizzo di plusvalenze tassabili).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2500-octies <i>Trasformazione eterogenea in società di capitali</i></p> <p>[1] I consorzi, le società consortili, le comunioni d'azienda, le associazioni riconosciute e le fondazioni possono trasformarsi in una delle società disciplinate nei Capi V, VI e VII del presente Titolo.</p> <p>[2] La deliberazione di trasformazione deve essere assunta, nei consorzi, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati; nelle comunioni di aziende all'unanimità; nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.</p> <p>[3] La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o, per determinate categorie di associazioni, dalla legge; non è comunque ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico. Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi.</p> <p>[4] La trasformazione di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione o, in mancanza, dell'articolo 31.</p>

→ **Cosa cambia**

Si ammette la “trasformazione” in società di capitali di società consortili nonché di enti non societari (consorzi) e di enti non lucrativi (associazioni e fondazioni); si ammette inoltre la “trasformazione” in società di capitali di situazioni di comunione d'azienda: in tal caso però è richiesta l'unanimità dei consensi. Per la trasformazione delle cooperative in società di capitali si veda il nuovo art. 2545 – *decies*.

Ai sensi dell'art. 223 – *octies* delle disposizioni transitorie e finali la trasformazione prevista dal presente articolo è consentita alle associazioni e fondazioni costituite prima dell'entrata in vigore del presente decreto soltanto quando non comporta distrazione, dalle originarie finalità, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione (salvo in

quest'ultima ipotesi che si provveda a versare le relative imposte). La trasformazione di cui al primo comma non è consentita alle fondazioni bancarie.

→→ Osservazioni

La nuova nozione di trasformazione suscita serie perplessità non tanto dal punto di vista del diritto delle società (la vicenda anteriore alla costituzione della società è irrilevante purché il valore del patrimonio risulti dalla perizia di stima e si provveda agli adempimenti pubblicitari previsti per la costituzione di società di capitali) quanto piuttosto dal punto di vista della disciplina dell'ente che si "trasforma".

In particolare per gli enti non lucrativi (associazioni e fondazioni) nulla vieta loro di conferire beni o complessi aziendali in società. Anzi ciò risulta certamente opportuno quando gli enti svolgono attività commerciali strumentali alla realizzazione dello scopo ideale. Tuttavia la "trasformazione", a differenza del conferimento di beni o aziende, comporta una integrale distrazione delle risorse dalle finalità originarie a finalità lucrative. La posizione degli associati muta da quella di sovventori di aziende erogative dedite ad una specifica missione, a quella di destinatari del risultato economico dell'attività.

Da questo punto di vista, prima ancora di chiedersi se l'operazione possa essere decisa a maggioranza, occorre verificare che gli "associati" chiamati a deliberare la "trasformazione" abbiano davvero il potere di disporre del patrimonio dell'associazione, appropriandosene in quanto soci della società risultante.

Meno problematica da questo punto di vista la "trasformazione" in società di capitali di consorzi (istituzionalmente dediti ad attività strumentali all'iniziativa imprenditoriale dei consorziati) o di società consortili (che già adottano la struttura societaria), differenziandosi solo in quanto possono richiedere contributi ai soci. In queste ipotesi si passerebbe da attività caratterizzate da lucratività esterna (in capo ai consorziati) ad attività a lucratività interna.

Allo stesso modo non vi è ragione di contrastare la trasformazione di cooperative a mutualità non prevalente in società lucrative (e vedi infatti il nuovo art. 2545 - *decies*).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2500-novies <i>Opposizione dei creditori</i></p> <p>[1] In deroga a quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 2500, la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.</p> <p>[2] I creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione. Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.</p>

→ **Cosa cambia**

Si prospetta una deroga alla disciplina generale prevista dall'art. 2500 (secondo cui la trasformazione ha effetto dal compimento dell'ultimo atto pubblicitario) per i terzi creditori; viene infatti previsto uno slittamento del termine di efficacia della trasformazione che decorre dal 60° giorno dell'ultimo adempimento. In detto termini i creditori possono fare opposizione. L'opposizione è regolata come l'opposizione alla delibera di riduzione del capitale sociale.

Nel termine utile per l'opposizione la trasformazione è relativamente inefficace.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE II – Della fusione delle società	SEZIONE II – Della fusione delle società
<p>Art. 2501 Forme di fusione</p> <p>[1] La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre.</p> <p>[2] La partecipazione alla fusione non è consentita alle società <i>sottoposte a procedure concorsuali</i> né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.</p>	<p>Art. 2501 Forme di fusione</p> <p>[1] La fusione di più società può eseguirsi mediante la costituzione di una nuova società, o mediante l’incorporazione in una società di una o più altre.</p> <p>[2] La partecipazione alla fusione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.</p>

→ Cosa cambia

Viene eliminato il divieto di fusione per le società sottoposte a procedure concorsuali.

→→ Osservazioni

La soppressione del divieto di fusione per società sottoposte a procedure concorsuali appare in linea con l’orientamento della dottrina prevalente. Sarebbe stato opportuno distinguere fra procedure concorsuali liquidative e procedure concorsuali non liquidative (amministrazione controllata, concordato preventivo, amministrazione straordinaria). Tuttavia, la prossima riforma legislativa delle procedure concorsuali potrebbe ridefinire la portata della distinzione. Per cui la soluzione preferibile è quella della condizione di generica compatibilità già prevista per la trasformazione.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2501-bis <i>Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento</i></p> <p>[1] Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.</p> <p>[2] Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.</p> <p>[3] La relazione di cui all'articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.</p> <p>[4] La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.</p> <p>[5] Al progetto deve essere allegata relazione della società di revisione incaricata della revisione contabile obbligatoria della società obiettivo o della società acquirente.</p> <p>[6] Alle fusioni di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis.</p>

→ **Cosa cambia**

La nuova disposizione concerne il meccanismo del *merger leveraged buy out*, mediante il quale una società contrae debiti per acquisire il controllo di un'altra società e poi la incorpora, facendo così ricadere sul patrimonio di quest'ultima il debito contratto per acquisire il controllo.

In questi casi il progetto di fusione deve dare informazioni sul piano finanziario con cui si prevede di soddisfare le obbligazioni della società risultante dalla fusione.

Il punto deve essere motivato anche nella relazione degli amministratori.

Anche la relazione degli esperti deve esprimersi sulla ragionevolezza delle valutazioni del progetto di fusione in merito al piano finanziario di soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

È previsto un ulteriore allegato al progetto di fusione: la relazione della società incarica della revisione contabile. Tale relazione è obbligatoria sia per la società obiettivo che per la società acquirente.

Il *merger leveraged buy out* non è mai assoggettato alla disciplina semplificata prevista per la fusione fra società di cui una detenga il 100% o il 90% delle partecipazioni dell'altra.

→→ Osservazioni

La disciplina sul *merger leveraged buy out*, in linea con l'orientamento della dottrina e della giurisprudenza prevalenti, riconosce la liceità di queste operazioni. Il riconoscimento di liceità si riconnette ad una esplicita previsione della legge delega (art. 7), che non era contenuta nel progetto Mirone. La formulazione della disposizione, però, suscita perplessità. Non si comprende il senso della distinzione fra l'ipotesi in cui il patrimonio della società bersaglio viene a costituire garanzia generica da quella in cui viene a costituire "fonte di rimborso". Cosa significa fonte di rimborso?

Può risultare difficile accertare il collegamento teleologico tra l'indebitamento e l'acquisto del controllo della società bersaglio.

La disciplina del *merger leveraged buy out* riguarda l'informazione supplementare e le valutazioni supplementari che amministratori ed esperti devono rendere, prevalentemente – deve ritenersi – nell'interesse dei creditori della società bersaglio.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2501-bis Progetto di fusione</p> <p>[1] Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro; 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione. <p>[2] Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.</p> <p>[3] Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.</p> <p>[4] Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese.</p>	<p>Art. 2501-ter Progetto di fusione</p> <p>[1] L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in danaro; 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a <i>favore dei soggetti cui compete l'amministrazione</i> delle società partecipanti alla fusione. <p>[2] Il conguaglio in danaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.</p> <p>[3] Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.</p> <p>[4] Tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la <i>decisione in ordine alla fusione</i> deve intercorrere almeno trenta giorni, <i>salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime</i>.</p>

→ Cosa cambia

Modifiche di coordinamento con la nuova disciplina della funzione amministrativa e modifiche lessicali.

Si prevede che i soci rinuncino unanimemente al lasso temporale che è previsto intercorra fra la pubblicazione del progetto di fusione e l'approvazione di esso.

→→ Osservazioni

Questa modifica legislativa tiene conto delle proposte della dottrina in merito all'opportunità di rendere disponibili gli adempimenti posti a tutela degli interessi dei soci.

Posto, però, che la pubblicità del progetto di fusione ha rilievo anche per i creditori, la rinuncia al termine da parte dei soci pregiudica anche il diritto dei creditori legittimati all'opposizione. L'opposizione infatti si può fare entro due mesi dalla pubblicazione della delibera che approva un progetto di fusione, che deve essere stato pubblicato almeno trenta giorni prima.

Questo intervento legislativo perciò andrebbe coordinato con la disciplina in tema di diritto dei creditori di fare opposizione alla fusione, ipotizzando una proroga del termine per l'opposizione dei creditori.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2501-ter Situazione patrimoniale</p> <p>[1] Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.</p> <p>[2] La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.</p> <p>[3] La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.</p>	<p>Art. 2501-quater Situazione patrimoniale</p> <p>[1] L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.</p> <p>[2] La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.</p>

→ **Cosa cambia**

Mera modifica lessicale.

→→ **Osservazioni**

Sarebbe stato utile coordinare la previsione relativa al lasso di tempo massimo che deve intercorrere fra la redazione della situazione patrimoniale e il progetto di fusione con la disciplina che riguarda la decorrenza contabile legale o convenzionale della fusione. Cosa accade se, nelle more del procedimento di fusione, la società chiude un nuovo esercizio?

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2501-<i>quater</i> Relazione degli amministratori</p> <p>[1] Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.</p> <p>[2] La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.</p> <p>[3] Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.</p>	<p>Art. 2501-<i>quinquies</i> Relazione dell'organo amministrativo</p> <p>[1] <i>L'organo amministrativo</i> delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.</p> <p>[2] La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.</p> <p>[3] Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2501-quinquies Relazione degli esperti</p> <p>[1] Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:</p> <p>a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;</p> <p>b) le eventuali difficoltà di valutazione.</p> <p>[2] La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.</p> <p>[3] Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.</p> <p>[4] L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.</p> <p>[5] La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da società di revisione.</p>	<p>Art. 2501-sexies Relazione degli esperti</p> <p>[1] Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:</p> <p>a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;</p> <p>b) le eventuali difficoltà di valutazione.</p> <p>[2] La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.</p> <p>[3] L'esperto o gli esperti <i>sono scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili o tra le società di revisione iscritte nell'apposito albo e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata su mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione.</i></p> <p>[4] <i>In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.</i></p> <p>[5] Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.</p> <p>[6] L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.</p> <p>[7] Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma</p>

	dell'articolo 2343.
--	---------------------

→ Cosa cambia

La nuova disciplina definisce con precisione la qualificazione degli esperti incaricati della relazione sulla congruità del rapporto di concambio.

Si prevede che l'incarico possa essere assunto da persone fisiche, revisori iscritti al registro, o da società di revisione iscritte nell'albo Consob. Se la società è quotata, è obbligatorio il ricorso a società di revisione.

L'esperto è nominato direttamente dalla società, salvo che la risultante sia una società azionaria, nel qual caso la nomina spetta al tribunale.

→→ Osservazioni

Suscita perplessità la previsione dell'affidamento dell'incarico alle società di revisione, anche al di fuori dell'ipotesi in cui si tratti di società quotate.

Quanto alla possibilità delle società di scegliere autonomamente l'esperto preposto alla valutazione della congruità del rapporto di concambio, essa riduce evidentemente il profilo dell'indipendenza dell'esperto e dunque la tutela degli azionisti esterni rispetto alla determinazione del concambio.

Comunque è incongruo prevedere che l'esperto sia nominato dal tribunale quando la società riveniente è una società azionaria: quantomeno allora dovrebbe ricorrersi alla nomina del tribunale quando la fusione interessi una società azionaria. In questo senso viene disattesa la III direttiva Cee che richiede il ricorso a esperti indipendenti designati da autorità giudiziaria o amministrativa: la previsione della direttiva si applica a tutte le fusioni che coinvolgano società per azioni, indipendentemente dal tipo sociale risultante, trattandosi qui di tutelare gli azionisti e non solo di assicurare la corretta formazione del patrimonio della risultante.

Resta comunque incertezza in ordine alla necessità di una relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. quando taluna delle partecipanti sia società di persone: nel silenzio della norma sembra applicabile per analogia la disposizione relativa alle trasformazioni progressive.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2501-<i>sexies</i> Deposito di atti</p> <p>[1] Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finché la fusione sia deliberata:</p> <p>1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'articolo 2501-quater e le relazioni degli esperti indicate nell'articolo 2501-quinquies;</p> <p>2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione;</p> <p>3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-ter.</p> <p>[2] I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.</p>	<p>Art. 2501-<i>septies</i> Deposito di atti</p> <p>[1] Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:</p> <p>1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-<i>sexies</i>;</p> <p>2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e il controllo contabile;</p> <p>3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501-quater;</p> <p>4) I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.</p>

→ Cosa cambia

C'è una modifica lessicale volta al coordinamento fra l'art. 2500 - *septies* e quanto dispone l'art. 2502 c.c. All'unanimità i soci possono rinunciare anche alla formalità del preventivo deposito degli atti del procedimento di fusione.

Altre modifiche di coordinamento sono legate alla mutata disciplina sull'amministrazione e il controllo delle società di capitali.

→→ Osservazioni

La scelta di far riferimento alla "decisione sulla fusione" non è felice perché, sul piano della teoria generale, decisione significa giudizio, aggiudicazione. Sarebbe preferibile il riferimento alla "approvazione del progetto di fusione". In proposito vedi più ampiamente, *infra*, *sub* art. 2502 c.c..

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2502 Deliberazione di fusione</p> <p>[1] La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto</p>	<p>Art. 2502 Decisione in ordine alla fusione</p> <p>[1] La fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. <i>Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto.</i></p> <p>[2] <i>La decisione di fusione può apportare al progetto di cui all'articolo 2501-ter solo le modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.</i></p>

→ Cosa cambia

Nelle società di persone, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, l'approvazione del progetto di fusione compete alla maggioranza dei soci, calcolata per quote di interesse, salvo il diritto di recesso del socio che non abbia consentito alla fusione. Nelle società di capitali l'approvazione del progetto di fusione compete all'assemblea straordinaria.

In sede di approvazione da parte dei soci, il progetto di fusione può essere modificato solo nelle parti che non incidono sui diritti dei soci e dei terzi.

→→ Osservazioni

La possibilità per le società di persone di deliberare la fusione a maggioranza ha un impatto sistematico forte. Il legislatore ha voluto probabilmente agevolare le fusioni che coinvolgono società di persone in società di capitali consentendo una decisione a maggioranza laddove le altre modifiche dell'atto costitutivo richiedono in genere l'unanimità dei consensi. Tuttavia questa previsione, almeno in quanto applicabile anche a società di persone costituite anteriormente alla riforma, può comportare una grave compressione dei diritti

del socio di minoranza e da questo punto di vista sembra sollevare questioni di costituzionalità, che non sono dissipate dalla previsione di un diritto di recesso. Tra l'altro l'introduzione di questa previsione costituisce eccesso di delega.

Per altro profilo, il riferimento ai diritti dei terzi, come limite alla possibilità di modificare il progetto di fusione, è improprio e può essere fuorviante. La fusione non incide sui diritti dei creditori ma sulle loro aspettative di soddisfacimento; quindi nessuna modifica del progetto di fusione potrebbe incidere su questi diritti. Lo stesso vale per i soci, che, a parte il diritto all'assegnazione delle azioni in base al rapporto di concambio, hanno una posizione non riducibile alla figura del diritto soggettivo. La portata della previsione, inoltre, è indeterminata se non si precisa il grado di dettaglio che devono possedere le clausole del progetto di fusione.

Sarebbe forse preferibile considerare modificabili i profili del progetto di fusione che non attengono a materia riservata all'assemblea ma alla competenza degli amministratori: in tale senso la "modifica" rappresenterebbe un'istruzione agli amministratori su come svolgere tali adempimenti. Si potrebbero considerare immutabili invece tutti gli altri profili.

In alternativa si potrebbe affermare l'immutabilità di principio del progetto di fusione salva la possibilità di modifiche giustificate in base alle circostanze (modificabilità del progetto nei limiti in cui questo è compatibile con la sua approvazione).

Comunque il riferimento alla "decisione in ordine alla fusione" non è una scelta felice. Sul piano della teoria generale, la decisione evoca il giudizio, l'aggiudicazione. Inoltre, se la fusione fosse decisa da ciascuna società con l'approvazione del progetto da parte dei soci non si comprenderebbe il significato dell'atto di fusione. Tanto più che la possibilità di ogni società di apportare limitate modifiche al progetto di fusione richiede attività *post* deliberativa da parte degli amministratori.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2502-<i>bis</i> Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione</p> <p>[1] La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-<i>sexies</i>, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411.</p> <p>[2] La deliberazione di fusione delle società previste nei capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501-<i>sexies</i>; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI e VII.</p>	<p>Art. 2502-<i>bis</i> Deposito e iscrizione della decisione di fusione</p> <p>[1] La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501-<i>septies</i>. Si applica l'articolo 2436.</p> <p>[2] La <i>decisione</i> di fusione delle società previste nei capi II, III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'articolo 2501 <i>septies</i>; il deposito va effettuato a norma dell'articolo 2436 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI, VII.</p>

→ **Cosa cambia**

Modifiche di coordinamento con l'art. 2502.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2503 Opposizione dei creditori</p> <p>[1] La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'art. 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca.</p> <p>[2] Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione.</p> <p>[3] Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.</p>	<p>Art. 2503 Opposizione dei creditori</p> <p>[1] La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis, salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, <i>ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all'articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un'unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.</i></p> <p>[2] <i>Se non ricorre alcuna di tali eccezioni</i>, i creditori indicati al comma precedente possono, nel suddetto termine di due mesi, fare opposizione. <i>Si applica in tal caso l'ultimo comma dell'articolo 2445.</i></p>

→ Cosa cambia

È possibile attuare la fusione senza attendere il decorso dei due mesi quando la relazione dell'esperto sia stata redatta da una società di revisione nominata dal tribunale, e la società asseveri, sotto la propria responsabilità, che la fusione non pregiudica la garanzia generica dei creditori delle società che vi partecipano.

Il richiamo dell'ultimo comma dell'art. 2445 c.c. (opposizione dei creditori alla riduzione del capitale esuberante) implica che il tribunale possa disporre che l'esecuzione della fusione abbia luogo se la società presta idonea garanzia a favore del creditore opponente, o quando risulti infondato il pericolo di pregiudizio.

→→ Osservazioni

L'attuazione della fusione senza attendere il decorso del termine per l'opposizione dei creditori è ammessa quando si ricorra ad una società di revisione (si intende: iscritta all'albo Consob) e non quando si ricorra ad un revisore o ad una società di revisione iscritta al registro ministeriale.

La soluzione risulta incongrua: se la tutela dei creditori è considerata superflua in ragione della professionalità dell'esperto, non si vede perché privilegiare le società di revisione sugli altri professionisti; se invece si tratta di assicurare una responsabilità patrimoniale aggiuntiva, il riferimento alle società di revisione non dà sufficienti garanzie. Piuttosto si sarebbe dovuta richiedere la prestazione di una garanzia bancaria o polizza fideiussoria.

Quanto alle conseguenze dell'attuazione anticipata della fusione, in spregio al diritto di opposizione dei creditori, la disciplina rimane incerta e lacunosa.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2503-<i>bis</i> Obbligazioni</p> <p>[1] I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.</p> <p>[2] Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso.</p> <p>[3] Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415.</p>	<p>Art. 2503-<i>bis</i> Obbligazioni</p> <p>[1] I possessori di obbligazioni delle società partecipanti alla fusione possono fare opposizione a norma dell'articolo 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.</p> <p>[2] Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno novanta giorni prima della iscrizione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.</p> <p>[3] Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'articolo 2415.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato se non sul piano lessicale.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2504 Atto di fusione</p> <p>[1] La fusione deve essere fatta per atto pubblico.</p> <p>[2] L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.</p> <p>[3] Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.</p>	<p>Art. 2504 Atto di fusione</p> <p>[1] La fusione deve risultare da atto pubblico.</p> <p>[2] L'atto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione, a cura del notaio <i>o dei soggetti cui compete l'amministrazione</i> della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.</p> <p>[3] Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può precedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.</p>

→ **Cosa cambia**

Modifiche di coordinamento con la riforma dei modelli di amministrazione delle società di capitali.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2504-bis Effetti della fusione</p> <p>[1] La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.</p> <p>[2] La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.</p> <p>[3] Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.</p>	<p>Art.2504-bis Effetti della fusione</p> <p>[1] La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, <i>proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.</i></p> <p>[2] La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504. Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.</p> <p>[3] Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma dell'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.</p> <p>[4] <i>Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies.</i></p> <p>[5] <i>La fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali ovvero mediante incorporazione in una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504, se non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.</i></p>

→ Cosa cambia

Si chiarisce che la società riveniente dalla fusione subentra anche nei rapporti processuali delle società partecipanti alla fusione.

Sono stabiliti i criteri di formazione del primo bilancio successivo all'operazione di fusione. Le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione. Nessun cambiamento di principi di redazione e di criteri di valutazione deve intervenire nel bilancio della società risultante dalla fusione.

È introdotta una disciplina per il disavanzo di fusione.

Le attività e le passività della società fusa/incorporata sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione, salva l'attribuzione del disavanzo di fusione agli elementi dell'attivo e del passivo e residualmente all'avviamento, nel rispetto delle condizioni di iscrivibilità previste dal n. 6 dell'art. 2426 c.c. per tale ultima attività.

Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, definite dall'art. 2325 – *bis* cui si rinvia, devono essere allegati alla nota integrativa del primo bilancio successivo all'operazione di fusione:

- prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e alle passività delle società partecipanti alla fusione;
- la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote prevista dall'art. 2501 – *sexies*.

La norma è pienamente applicabile anche alle scissioni, per effetto del richiamo operato dall'art. 2506 – *quater*.

Si limitano gli effetti della fusione eterogenea sul piano della liberazione dei soci da responsabilità: si recepisce in tal senso il contenuto di Corte cost. 20 ottobre 1992, n. 409. Tuttavia la nuova disposizione non richiama integralmente quella in materia di trasformazione (art. 2500 – *quinquies*) poiché non si parla in questa sede di consenso tacito; è dubbio se la lacuna possa risolversi con l'analogia.

→→ Osservazioni

Con questa previsione viene risolto un problema che era sorto in giurisprudenza in relazione agli effetti processuali dell'estinzione di almeno una delle società partecipanti alla fusione. Il problema era dato dalla possibile applicazione dell'art. 300 c.p.c. in materia di interruzione del processo e dell'art. 328 c.p.c. in tema di sospensione dei termini di impugnativa; di nullità delle citazione notificata alla società incorporata, e del mandato *ad litem* dato ai difensori.

Resta lacunosa la disciplina relativa all'efficacia costitutiva della pubblicità dell'atto di fusione: non è chiaro infatti se la pubblicità rilevi come elemento della fattispecie o come condizione sospensiva di efficacia dell'atto. Si tenga presente al riguardo che questa norma si

applica sia a fusioni interessanti società di capitali sia a fusioni interessanti società di persone e che, per le società di persone, l'efficacia della pubblicità come elemento della fattispecie è generalmente esclusa.

Questa previsione afferma il principio della continuità dei bilanci pre e post fusione.

La norma sui criteri di formazione del primo bilancio successivo alla fusione presuppone il riferimento tecnico al c.d. bilancio di apertura della fusione (e della scissione), cioè quella situazione contabile che provvede, alla data di efficacia dell'atto di fusione, a recepire nelle scritture contabili della società incorporante (fusione per incorporazione) o della società risultante dalla fusione (fusione per unione) le attività, le passività e, qualora gli effetti contabili della fusione siano stati retrodatati rispetto alla data di efficacia dell'atto, anche dei costi e dei ricavi intervenuti tra la data di decorrenza degli effetti contabili e la data di efficacia dell'atto di fusione (o scissione).

Alla luce della prassi affermatasi e della migliore dottrina, la data di efficacia cui si riferisce la norma dovrebbe essere quella di cui al comma 2 dello stesso art. 2504 – *bis* (data di efficacia dell'atto) e non l'eventuale diversa data di decorrenza degli effetti contabili di cui al comma 3, che è invece rilevante per il recepimento o meno dei costi e ricavi della società incorporata o fusa nelle scritture contabili, e quindi nel bilancio, dell'incorporante o della società risultante dalla fusione.

La norma, nella forma adottata dalla sua stesura definitiva, avalla la prassi contabile italiana in uso e rappresenta un momento di passaggio prima dell'applicabilità nel nostro ordinamento dei Principi contabili internazionali emanati dallo IASB, tra cui lo IAS 22 sulle *business combinations*. Tale graduale passaggio all'uso dei Principi contabili internazionali deriva dalle nuove norme comunitarie emanate ed emanande in materia di conti annuali e consolidati. Tali norme sono volte a introdurre, con diversi gradi di cogenza e di scadenza, i Principi contabili internazionali come base di riferimento per la redazione dei bilanci delle imprese che operano nell'Unione europea a partire dal 2005 (cfr. Reg. Ce 1606/2002, direttiva 2001/65/CE e proposta di direttiva del 09/07/2002 COM(2002) 259/2 final).

Lo IAS 22 prescrive che tutte le volte in cui è possibile individuare un compratore deve applicarsi il “*purchase method*” (metodo dell'acquisto), ossia quel metodo che, nell'iscrivere i valori contabili delle attività nette acquisite, tiene conto dei valori correnti, compreso l'avviamento, vigenti alla data di acquisto. In una fusione per incorporazione la data di acquisto è quella, antecedente alla data di efficacia della fusione, in cui sono state acquistate le quote o le azioni che hanno determinato l'assunzione del controllo sulla società poi incorporata.

Lo IAS 22 attuale contempla anche un altro metodo denominato “*pooling of interest method*” (metodo dell'aggregazione dei valori), che dovrebbe applicarsi alle sole aggregazioni di imprese che non costituiscono acquisizioni, ovvero quelle dove non è possibile individuare un acquirente. Secondo lo stesso IAS 22, tale situazione si verifica “in eccezionali circostanze” quando, sulla base di determinati elementi di giudizio, è possibile concludere che “i soci delle imprese partecipanti si associano per condividere, in modo sostanzialmente paritario, il controllo su tutte, o sostanzialmente tutte, le loro attività nette ed operazioni”. Esso comporta la continuità dei valori contabili iscritti *ante* e *post* fusione, nonché l'imputazione degli eventuali disavanzi e avanzi da annullamento alle riserve di patrimonio netto, non potendosi riconoscere né i maggiori valori attribuibili alle attività né l'avviamento.

La prassi italiana affermatasi nelle operazioni di fusione e scissione, nel silenzio del Codice civile e in assenza di specifiche indicazioni dei principi contabili italiani, ha frequentemente applicato un metodo spurio, spesso influenzato dalla normativa tributaria, che devia dal c.d. metodo dell'acquisto (*purchase method*) prescritto dallo IAS 22 in quanto, nell'attribuire i disavanzi da annullamento (e a volte anche da concambio) alle attività e alle passività acquisite, determina i valori correnti delle attività e delle passività su cui allocare l'eventuale disavanzo alla data di efficacia della fusione o della scissione, invece che alla data di acquisto, come prescritto dal *purchase method* dello IAS 22.

Infine, si osserva che l'obbligo delle società che fanno ricorso al capitale di rischio, di allegare al primo bilancio post - fusione prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e alle passività delle società coinvolte, non sembra rispondere a finalità di particolare utilità. Se la volontà del legislatore era di obbligare gli amministratori a fornire i valori attribuiti ad attività e passività ai fini del calcolo del rapporto di cambio, la norma non appare pertinente in quanto i rapporti di cambio possono essere determinati anche senza la valutazione specifica delle attività e delle passività, ma, più spesso, adottando metodi di valutazione d'azienda che calcolano il valore complessivo della stessa, e a tal fine risulterebbe già sufficiente l'obbligo di allegare la relazione degli esperti di valutazione della congruità dei rapporti di cambio. Si consideri, poi, che mentre è evidente che la relazione degli esperti, qualora non vi sia obbligo di redigerla, non deve essere allegata al bilancio, appare difficile sostenere, stante la formulazione letterale della norma, che il prospetto che deve mostrare i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione possa essere omesso nei casi in cui non vi sia necessità di stabilire il rapporto di concambio (es.: fusione per incorporazione di società interamente posseduta).

Infine la norma non aiuta l'interprete, in quanto non specifica la data alla quale le valutazioni delle attività e delle passività devono riferirsi.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2504-ter Divieto di assegnazione di azioni o quote</p> <p>[1] La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.</p> <p>[2] La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.</p>	<p>Art. 2504-ter Divieto di assegnazione di azioni o quote</p> <p>[1] La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.</p> <p>[2] La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2504-<i>quater</i> Invalidità della fusione</p> <p>[1] Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.</p> <p>[2] Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.</p>	<p>Art. 2504-<i>quater</i> Invalidità della fusione</p> <p>[1] Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.</p> <p>[2] Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2504-<i>quinquies</i> Incorporazione di società interamente possedute</p> <p>[1] Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli artt. 2501-quater e 2501-quinquies.</p>	<p>Art. 2505 Incorporazione di società interamente possedute</p> <p>[1] Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-<i>ter</i>, primo comma, numeri 3), 4) e 5) e degli articoli <i>2501-quinquies e 2501-sexies</i>.</p> <p>[2] <i>L'atto costitutivo può prevedere che la fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi, sempre che siano rispettate, con riferimento a ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le disposizioni dell'articolo 2501-ter e, quanto alla società incorporante, anche quelle dell'articolo 2501-septies, primo comma, numeri 1 e 2.</i></p> <p>[3] <i>I soci della società incorporante che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale possono in ogni caso, con domanda indirizzata alla società entro otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell'articolo 2501-ter, chiedere che la decisione di approvazione della fusione da parte della incorporante medesima sia adottata a norma del primo comma dell'articolo 2502.</i></p>

→ Cosa cambia

Se l'atto costitutivo lo prevede, l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione di società interamente controllate può essere effettuata dagli organi amministrativi. È necessario comunque che gli amministratori predispongano la situazione patrimoniale, e che per la società incorporante i documenti che accompagnano il progetto di fusione restino depositati presso la sede sociale per trenta giorni.

I soci che rappresentano il cinque per cento del capitale possono chiedere che il progetto di fusione sia sottoposto all'assemblea.

→→ **Osservazioni**

Il termini di otto giorni dal deposito è troppo breve per consentire una qualche iniziativa ai soci. Questo termine dovrebbe essere almeno di un mese.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2505-bis Incorporazione di società possedute al novanta per cento</p> <p>[1] Alla fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote non si applicano le disposizioni dell'articolo 2501-<i>sexies</i>, qualora venga concesso agli altri soci della società incorporata il diritto di far acquistare le loro azioni o quote dalla società incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.</p> <p>[2] L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote sia decisa, quanto alla società incorporante, dal suo organo amministrativo, con deliberazione risultante da atto pubblico, sempre che siano rispettate le disposizioni dell'articolo 2501-<i>septies</i>, primo comma numeri 1) e 2), e che l'iscrizione prevista dall'articolo 2501-<i>ter</i>, terzo comma, sia fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della società incorporata.</p> <p>[3] Si applica la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2505.</p>

→ **Cosa cambia**

Nel caso di incorporazione di una società controllata al 90% il progetto può prevedere il diritto dei soci di minoranza dell'incorporata di far acquistare le loro azioni dall'incorporante, per un corrispettivo determinato coi criteri del recesso. In tal caso non si applicano le disposizioni dell'art. 2501 - *sexies*.

Inoltre, nel caso di fusione per incorporazione di una o più società in un'altra in possesso di almeno il 90% delle azioni o quote di questa, l'atto costitutivo può prevedere che il progetto di fusione sia approvato dagli amministratori.

→→ Osservazioni

Questa previsione recepisce uno dei contenuti della III direttiva che considera il controllo al 90% come soglia di accesso alla procedura semplificata di fusione (art. 27 della direttiva).

Restano dubbi in ordine alla possibilità di accedere alla procedura semplificata quando una società incorpori un'altra società partecipata dagli stessi soci nella stessa proporzione; quando l'incorporante detiene tutte le partecipazioni dell'incorporanda salvo quelle proprie, oppure di fusione inversa (incorporazione della controllante nella controllata).

La previsione secondo cui, a livello di autonomia statutaria, si può affermare la competenza degli amministratori della società a decidere la fusione è destinata ad avere un notevole impatto sistematico. I profili interessanti dalla novità sono quelli che attengono all'inquadramento della fusione come modifica dell'atto costitutivo, e quelli che attengono alla competenza gestoria degli amministratori. In particolare ci si può chiedere se gli amministratori, oltre alla competenza ad approvare il progetto di fusione, abbiano il potere di deliberare le modificazioni statutarie conseguenti all'incorporazione (in particolare emettere le azioni da assegnare ai soci di minoranza dell'incorporata).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2504-<i>sexies</i> Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese</p> <p>[1] Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli art. 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'art. 2457-ter</p>	<p>Art. 2505-<i>ter</i> Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese</p> <p>[1] Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-<i>ter</i>, 2502-<i>bis</i> e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2448.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato (salvo che per il coordinamento della numerazione degli artt. 2501 – ter, 2502 – bis e 2504).

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2505-<i>quater</i> Fusioni cui non partecipano società con capitale rappresentato da azioni</p> <p>[1] Se alla fusione non partecipano società regolate dai capi V e VI del presente titolo, né società cooperative per azioni, non si applicano le disposizioni degli articoli 2501, secondo comma, e 2501-<i>ter</i>, secondo comma; le disposizioni dell'articolo 2501-<i>sexies</i> possono essere derogate con il consenso di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione; i termini di cui agli articoli 2501-<i>ter</i>, quarto comma, 2501-<i>septies</i>, primo comma, e 2503, primo comma, sono ridotti alla metà.</p>

→ Cosa cambia

Se alla fusione non partecipano società azionarie (ossia società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative per azioni) sono previste deroghe al procedimento di fusione ordinario.

È possibile la fusione di società in liquidazione che abbia iniziato la distribuzione dell'attivo; non c'è limite al conguaglio; il termine a disposizione dei creditori per proporre opposizione è dimezzato, così pure è dimezzato il termine che deve intercorrere fra la pubblicazione del progetto di fusione e la decisione di fusione e il termine di deposito degli atti presso la sede della società.

→→ Osservazioni

Fra le norme che non si applicano a fusioni che non interessano società azionarie ve ne sono di particolarmente significative. Risulta ammessa la fusione per le società non azionarie in liquidazione anche dopo che sia iniziata la distribuzione dell'attivo; vengono meno inoltre i limiti al conguaglio in denaro.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE III – Della scissione delle società	SEZIONE III – Della scissione delle società
<p>Art. 2504-septies Forme di scissione</p> <p>[1] La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.</p> <p>[2] La partecipazione alla scissione non è consentita alle società <i>sottoposte a procedure concorsuali</i> né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.</p>	<p>Art. 2506 Forme di scissione</p> <p>[1] Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.</p> <p>[2] <i>È consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite. E' consentito inoltre che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa.</i></p> <p>[3] <i>La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività.</i></p> <p>[4] La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.</p>

→ **Cosa cambia**

Si prevede un conguaglio in denaro purché non superiore al 10% del valore nominale della azione o quote attribuite ai soci della società scissa.

Si consente, altresì, che, per consenso unanime, ad alcuni soci non vengano distribuite azioni di una delle società beneficiarie della scissione, ma azioni della società scissa.

Si precisa che la scissione può comportare l'estinzione della società che si scinde o la sua continuazione.

La partecipazione alla scissione è consentita anche a società sottoposte a procedure concorsuali.

→→ Osservazioni

La possibilità di un disinteressamento monetario di soci limitato al 10% del valore nominale della partecipazione, già prevista per la fusione, è ora prevista anche per la scissione. La dottrina prevalente, peraltro, giungeva in via ricostruttiva alla medesima soluzione, sia dal punto di vista dell'ammissibilità del conguaglio, sia dal punto di vista dell'operatività del limite del 10%.

Si conferma la possibilità di prevedere l'assegnazione di azioni della società scissa a taluni dei soci, in luogo di un'assegnazione proporzionale delle azioni delle società assegnatarie, con il consenso di tutti i soci.

Il terzo comma risulta oscuro e ridondante.

Sarebbe opportuno richiamare anche per la scissione di società sottoposte a procedure concorsuali una condizione di compatibilità analoga a quella prevista per la trasformazione.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2504-<i>octies</i> Progetto di scissione</p> <p>[1] Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'art. 2501-bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.</p> <p>[2] Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.</p> <p>[3] Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società trasferente e le società beneficiarie.</p> <p>[4] Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le società interessate all'operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria.</p>	<p>Art. 2506-<i>bis</i> Progetto di scissione</p> <p>[1] L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'articolo 2501-ter ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in danaro.</p> <p>[2] Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto assegnato a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se l'assegnazione del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.</p> <p>[3] Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società scissa e le società beneficiarie. La responsabilità solidale è limitata al valore effettivo del patrimonio netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.</p> <p>[4] Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Qualora il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto medesimo deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.</p> <p>[5] Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 2501-ter.</p>

→ Cosa cambia

Si prevede espressamente che il progetto dia indicazione del conguaglio assegnato ai soci, unitamente all'esatta indicazione degli elementi patrimoniali assegnati a ciascuna società.

Si applica agli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, la stessa disciplina di responsabilità solidale che è stabilita per gli elementi del passivo di cui risulti la destinazione (comma 3 dell'art. 2506 - *quater* c.c.).

Si prospetta, dunque, una responsabilità solidale ma limitata al valore effettivo dell'attivo netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

Si prevede che nel caso in cui le azioni delle società beneficiarie siano attribuite agli azionisti della società scissa in modo non proporzionale ai loro diritti sul capitale di tale società, il progetto di fusione contempli la possibilità per gli azionisti di minoranza di esercitare il diritto di far acquistare le proprie azioni:

— al valore corrente concordemente stabilito;

ovvero in mancanza di accordo:

— al valore che il giudice determinerà.

Devono essere indicati i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di acquisto.

→→ Osservazioni

La scelta di utilizzare il termine "assegnazione" invece che "trasferimento" è condivisibile: spiana la strada ad un inquadramento del fenomeno che supera le categorie concettuali del contratto di scambio e favorisce il ricorso alle categorie della organizzazione dell'attività.

La previsione per cui la responsabilità per gli elementi passivi la cui assegnazione non risulta è limitata al valore del netto assegnato riduce la tutela dei creditori, e non incentiva a far emergere con esattezza nel progetto di fusione l'assegnazione di ciascun elemento del passivo.

Particolarmente significativa la previsione che sopprime il diritto del socio della società che si scinde di optare per l'assegnazione proporzionale delle azioni di tutte le società risultante. Si riconosce solo il diritto di cedere le azioni dietro un corrispettivo determinato secondo le regole del recesso. Sicché la scissione rischia di diventare un facile strumento per l'esclusione del socio di minoranza, costretto all'alternativa tra l'assegnazione delle azioni di una data società beneficiaria o la vendita delle azioni della società che si scinde.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2504-novies Norme applicabili</p> <p>[1] Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli artt. 2501-ter e 2501-quater.</p> <p>[2] La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.</p> <p>[3] La relazione degli esperti è regolata dall'art. 2501-quinquies. Tale relazione non è richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.</p> <p>[4] Sono altresì applicabili gli artt. 2501-sexies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater e 2504-sexies.</p>	<p>Art. 2506-ter Norme applicabili</p> <p>[1] L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies.</p> <p>[2] La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.</p> <p>[3] Si applica alla scissione l'articolo 2501-sexies; la relazione ivi prevista non è tuttavia richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.</p> <p>[4] <i>Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi.</i></p> <p>[5] Sono altresì applicabili alla scissione gli articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505-bis e 2505-ter. <i>Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.</i></p>

→ **Cosa cambia**

Nella scissione è possibile, con il consenso unanime dei soci e di tutti i possessori di strumenti finanziari che danno diritto di voto, esonerare gli amministratori dalla redazione della relazione.

→→ **Osservazioni**

La previsione desta qualche perplessità visto che la situazione patrimoniale della società che si scinde ha rilievo anche per i creditori.

Non basta affermare che i creditori sono protetti dalla responsabilità solidale a carico delle società risultanti dalla scissione. Altrimenti non si capirebbe perché i creditori hanno diritto di fare opposizione alla scissione.

A proposito degli articoli richiamati dall'ultimo comma della disposizione si segnala che manca l'art. 2505 - *quater*. Sicchè avremo fusioni di società non azionarie regolate diversamente dalla fusione di società azionarie; viceversa scissioni di società non azionarie regolate in modo identico alle scissioni di società azionarie. A meno che la disposizione di cui all'art. 2505 - *quater* non si consideri applicabile per analogia anche alle scissioni di società non azionarie.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2504-decies Effetti della scissione</p> <p>[1] La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori.</p> <p>[2] Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.</p>	<p>Art. 2506-quater Effetti della scissione</p> <p>[1] La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'articolo 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori. <i>Si applica il quarto comma dell'articolo 2504-bis.</i></p> <p>[2] <i>Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.</i></p> <p>[3] Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.</p>

→ **Cosa cambia**

Per la redazione del primo bilancio *post* scissione valgono le previsioni relative al primo bilancio *post* - fusione.
Gli adempimenti relativi alla società scissa possono essere effettuati da qualunque società beneficiaria.

→→ **Osservazioni**

Vedi *supra*, sub art. 2504 - *bis*, comma 4, c.c..

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
CAPO IX – DELLE SOCIETÀ COSTITUITE ALL'ESTERO OD OPERANTI ALL'ESTERO	CAPO XI – DELLE SOCIETÀ COSTITUITE ALL'ESTERO
<i>Non presente</i>	Art. 2507 Rapporti con il diritto comunitario [1] L'interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee.

→ **Cosa cambia**

Si introduce un criterio di interpretazione che rinvia ai principi dell'ordinamento comunitario per le disposizioni sulle società estere.

→→ **Osservazioni**

La preminenza delle norme comunitarie, qui espressamente sancita, deriva già a ben vedere dal Trattato e non è limitata alle sole disposizioni sulle società estere.

Pertanto la disposizione tende ad ovviare alle disarmonie tra le norme del codice relative alle società estere, rimaste invariate, e il diritto comunitario.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2506 Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato</p> <p>[1] Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.</p> <p>[2] Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.</p> <p>[3] Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.</p> <p>[4] Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.</p>	<p>Art. 2508 Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato</p> <p>[1] Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri.</p> <p>[2] Ai terzi che hanno compiuto operazioni con le sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.</p> <p>[3] Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie, alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.</p> <p>[4] Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'articolo 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso la quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.</p>

→ Cosa cambia

Invariato.

→→ Osservazioni

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2507 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali</p> <p>[1] Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.</p>	<p>Art. 2509 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali</p> <p>[1] Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese e la responsabilità degli amministratori.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2508 Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità</p> <p>[1] Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.</p>	<p>Art. 2509-bis Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità</p> <p>[1] Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2510 Società con prevalenti interessi stranieri</p> <p>[1] Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.</p>	<p>Art. 2510 Società con prevalenti interessi stranieri</p> <p>[1] Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
TITOLO VI – Disciplina delle società cooperative e delle mutue assicuratici	TITOLO VI – Disciplina delle società cooperative e delle mutue assicuratici
CAPO I – DELLE IMPRESE COOPERATIVE	CAPO I – DELLE IMPRESE COOPERATIVE
SEZIONE I – Disposizioni generali	SEZIONE I – Disposizioni generali. Cooperative a mutualità prevalente
<p>Art. 2511 Società cooperative</p> <p>[1] Le imprese che hanno scopo mutualistico possono costituirsi <i>come società cooperative a responsabilità illimitata o limitata, secondo le disposizioni seguenti.</i></p>	<p>Art. 2511 Società cooperative</p> <p>Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico.</p>

→ Cosa cambia

La disposizione riafferma il principio della variabilità del capitale (già affermato nel previgente art. 2520 c.c.) ed elimina il riferimento alla responsabilità illimitata dei soci.

Le società cooperative si articolano ora secondo due modelli, l'uno corrispondente a quello della società per azioni, l'altro corrispondente alla società a responsabilità limitata.

→→ Osservazioni

La disposizione, in quanto norma di apertura del titolo dedicato alle società cooperative indica, a livello di enunciazione di principio, quelle che sono nel disegno legislativo le caratteristiche fondamentali, l'essenza stessa del fenomeno cooperativistico, e cioè lo scopo mutualistico e la variabilità del capitale. Entrambi questi elementi costituiscono oggetto di disciplina specifica negli articoli che seguono.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2512 Cooperativa a mutualità prevalente</p> <p>[1] Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; 2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; 3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. <p>[2] Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito Albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.</p>

→ **Cosa cambia**

L'individuazione delle **cooperative a mutualità prevalente** costituisce una novità per il nostro sistema.

Il testo prevede una disciplina della prevalenza basata su un raffronto numerico tra vari indici di riferimento che in sostanza ritiene rispettato questo requisito quando l'attività mutualistica con i soci sia superiore alla metà dell'intera attività della società con riferimento ai ricavi nelle vendite per le cooperative di consumo e al costo del lavoro nelle cooperative di produzione e lavoro.

Viene prevista la costituzione di un **albo** che, ai sensi dell'art. 223 – *sexiesdecies* delle norme di attuazione:

- verrà realizzato entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma;
- è tenuto a cura del Ministero delle Attività Produttive;
- consentirà l'iscrizione, in due distinte sezioni, delle cooperative a mutualità prevalente e delle cooperative diverse;
- consentirà di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione elettronica.

Tale albo sostituisce il registro prefettizio.

→→ Osservazioni

La nozione di “cooperativa a mutualità prevalente” rappresenta la “traduzione” nello schema di decreto legislativo della nozione di “cooperativa costituzionalmente riconosciuta” contenuta nella legge delega.

La novità più significativa sta nell’aver incentrato i presupposti di identificazione della mutualità “meritevole” non già sul piano della destinazione degli utili, ma su quello della prevalenza dei rapporti con i soci, con la conseguente preclusione dell’accesso alle agevolazioni fiscali per le cooperative che offrano prevalentemente a terzi i loro servizi o che si avvalgano prevalentemente delle prestazioni lavorative o degli apporti di beni e servizi di terzi.

Al di là delle critiche di ordine concettuale che è possibile muovere alla suddetta distinzione, che solleva dubbi anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, è importante sottolineare come essa non dia luogo alla previsione di distinti tipi societari, con la conseguenza che il passaggio dalla cooperazione a mutualità prevalente a quella a mutualità non prevalente non va considerata come trasformazione societaria, ma come vicenda economica avente rilievo essenzialmente ai fini fiscali.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2513 Criteri per la definizione della prevalenza</p> <p>[1] Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1; b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9; c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6. <p>[2] Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.</p> <p>[3] Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.</p>

→ Cosa cambia

Il requisito della prevalenza deve essere documentato nella nota integrativa cui deve aggiungersi la relazione al bilancio che indica in modo specifico i criteri utilizzati nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Per la realizzazione del requisito della prevalenza, occorre che siano alternativamente realizzati i seguenti presupposti:

- i ricavi derivanti dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizio verso i soci devono essere superiori al 50% del totale complessivo riportato nella voce A1 del conto economico;
- il costo del lavoro dei soci deve essere superiore al 50% rispetto al costo totale del lavoro riportato nella voce B9 del bilancio;
- il costo dei beni o servizi conferiti dai soci deve essere superiore al 50% del costo complessivo delle merci, delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci riportato nella voce B6 del conto economico, ovvero dei servizi il cui costo totale è riscontrabile nella voce B7.

In caso di cooperative con più attività il requisito della prevalenza è attestato con riferimento alla media calcolata sulla percentuale delle varie attività.

Criteri “speciali” sono previsti ai fini della realizzazione del requisito della prevalenza delle cooperative agricole. In particolare, occorre che la quantità o il valore dei prodotti conferiti sia superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore dei prodotti finiti.

Le norme di attuazione hanno previsto all’art. 111 *octies* che le **cooperative sociali** sono considerate, indipendentemente dai requisiti *ex art. 2513*, come cooperative a mutualità prevalente.

Parimenti, a norma del successivo art. 223 *terdecies* disp. att., sono considerate a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo, purché rispettino le disposizioni contenute nella legislazione speciale.

Le norme di attuazione hanno aggiunto l’art. 111 – *duodecies* che prevede che il ministro delle attività produttive, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, stabiliscono, con proprio decreto, **regimi derogatori al requisito della prevalenza** con riferimento alla struttura dell’impresa e del mercato in cui le cooperative operano.

Infine conservano le agevolazioni fiscali le società cooperative e i loro consorzi che, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni assembleari dall’art. 2538, adeguano i propri statuti alle disposizioni che disciplinano le società cooperative a mutualità prevalente entro il 31 dicembre 2003 (così il 7° comma dell’art. 223 – *duodecies* delle norme transitorie).

→→ Osservazioni

In sede di stesura finale dello schema di decreto legislativo non è stata recepita (fortunatamente!) la soglia del 66% proposta dal Ministero dell'economia, inadeguata anche perché mutuata da un settore (quello delle onlus) non paragonabile, per struttura e finalità, a quello degli enti cooperativistici.

Resta tuttavia criticabile la scelta di far coincidere la cooperazione agevolata con il requisito della "mutualità interna" in un sistema, come quello italiano, in cui il modello secolare della cooperazione è quello della mutualità aperta o impura.

Ciò rappresenta il frutto di una precisa scelta giuspolitica, il cui impatto negativo sulle cooperative che non rientrano nei requisiti per il godimento delle agevolazioni potrebbe essere attenuato in sede di disciplina fiscale attraverso la previsione legislativa di una detassazione (almeno parziale) degli utili finché non vengano distribuiti o assegnati ai soci.

Per quanto riguarda, nello specifico, i singoli criteri per la definizione della prevalenza, appare riduttivo, nella lett. b), l'indicazione della sola voce B9 dell'art. 2425, comma 1, c.c., considerato che l'attuale disciplina delle cooperative di produzione e lavoro prevede che il rapporto di lavoro possa svolgersi "in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa".

Infine, la previsione di regimi derogatori, così come formulata, potrebbe avere effetti dirompenti in quanto ancorata a criteri che presentano un elevato grado di indeterminatezza quali la "struttura dell'impresa" e il "mercato" in cui la cooperativa opera.

Occorrerà verificare nella pratica l'uso che i dicasteri interessati faranno dei poteri derogatori attribuiti dalla norma.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2514 Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente</p> <p>[1] Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> d) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. <p>[2] Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.</p>

→ Cosa cambia

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere in statuto:

- a) il divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo.
- b) qualora sia prevista l'emissione di strumenti finanziari questi non possono essere remunerati in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci;

d) in caso di scioglimento, la società dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le modifiche a tali clausole sono deliberate dall'assemblea straordinaria secondo le maggioranze da questa previste.

→→ Osservazioni

L'elemento statutario è essenziale – alla pari di quello gestionale – per la qualificazione come cooperativa a mutualità prevalente.

In particolare, i requisiti di non lucratività da indicare nello statuto previsti dall'art. 26 del d.lg.c.p.s. n. 1577 del 1947 (legge Basevi), richiamati dal d.p.r. n. 601/73 ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali.

In aggiunta, è stato previsto un limite alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci cooperatori.

Nella stesura definitiva del decreto legislativo è stata eliminata la palese erronea indicazione in termini di percentuale del limite alla distribuzione dei dividendi. In via interpretativa, lo stesso risultato si sarebbe comunque raggiunto riferendo la percentuale non all'interesse ma al capitale.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2515 Denominazione sociale</p> <p>[1] La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa a responsabilità illimitata o di società cooperativa a responsabilità limitata.</p> <p>[2] L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.</p>	<p>Art. 2515 Denominazione sociale</p> <p>[1] La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società cooperativa.</p> <p>[2] L'indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.</p> <p>[3] <i>Le società cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.</i></p>

→ **Cosa cambia**

Scompare l'obbligo dell'indicazione della responsabilità, limitata o illimitata, permanendo, invece, quello di indicare che si tratta di società cooperativa.

Compare l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza della società il numero attribuito all'atto dell'iscrizione nell'albo tenuto dal Ministero delle attività produttive e previsto dall'art. 2512, comma 2 (ed al cui commento si rinvia).

→→ **Osservazioni**

Mere modifiche di coordinamento formale.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2516 Rapporti con i soci</p> <p>Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.</p>

→ **Cosa cambia**

Questa norma costituisce la codificazione della clausola generale della parità di trattamento nello svolgimento della attività mutualistica.

→→ **Osservazioni**

Si introduce la clausola generale della parità di trattamento nello svolgimento dell'attività mutualistica da ritenersi tuttavia già attualmente vigente nonostante l'assenza di una previsione espressa.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2512 Enti mutualistici</p> <p>[1] Gli enti mutualistici diversi dalle società sono regolati dalle leggi speciali.</p>	<p>Art. 2517 Enti mutualistici</p> <p>[1] Le disposizioni del presente titolo non si applicano agli enti mutualistici diversi dalle società.</p>

→ **Cosa cambia**

L'articolo, pur mutato nella numerazione e nella forma lessicale è sostanzialmente analogo a precedente art. 2512 c.c..

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2514 Società cooperative a responsabilità limitata</p> <p>[1] <i>Nelle società cooperative a responsabilità limitata</i> per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio. <i>Le quote di partecipazione possono essere rappresentate da azioni.</i></p> <p>[2] <i>L'atto costitutivo può stabilire che in caso di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento della società ciascun socio risponda sussidiariamente e solidalmente per una somma multipla della propria quota a norma dell'articolo 2541.</i></p>	<p>Art. 2518 Responsabilità per le obbligazioni sociali</p> <p>[1] Nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.</p>

→ **Cosa cambia**

È stata eliminata la responsabilità dei soci sussidiaria multipla, sia limitata sia illimitata.

→→ **Osservazioni**

La responsabilità sussidiaria multipla, limitata e illimitata dei soci costituiva un meccanismo estremamente confuso non solo nei particolari, ma negli stessi profili funzionali di carattere generale.

In quanto retaggio storico non più giustificabile alla luce dell'attuale realtà socio-economica delle cooperative, tale meccanismo è stato opportunamente eliminato.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2516 Norme applicabili</p> <p>[1] Alle società cooperative si applicano in ogni caso le disposizioni riguardanti i conferimenti e le prestazioni accessorie, le assemblee, gli amministratori, i sindaci, i libri sociali, il bilancio e la liquidazione delle società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti e con quelle delle leggi speciali.</p>	<p>Art. 2519 Norme applicabili</p> <p>[1] Alle società cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo, <i>si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni.</i></p> <p>[2] <i>L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.</i></p>

→ Cosa cambia

La disciplina della s.p.a. si applica, salvo specifiche incompatibilità, alle società cooperative.

La disciplina della s.r.l. può essere applicata, invece, solo nei casi di un numero limitato di soci ovvero di un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

→→ Osservazioni

Si prefigura una sorta di automatismo nel passaggio dal tipo di cooperativa modellato sulla s.r.l. a quello modellato sulla s.p.a., qualora vengano superati i limiti dimensionali previsti dalla norma.

Si tratta di una soluzione legislativa criticabile: ferma restando, infatti, la configurazione dei singoli modelli in funzione delle esigenze sottese alla realtà economica sottostante, la scelta del modello organizzativo – in ossequio al principio di autonomia statutaria che pervade l'intera riforma – dovrebbe comunque rimanere prerogativa dei soci.

Non si comprende, inoltre, se il rinvio alla disciplina della s.p.a., sussistendo i presupposti di cui all'art. 2325 – *bis* c.c., comporti anche l'applicazione della disciplina delle s.p.a. che fanno appello al mercato dei capitali di rischio, ovvero se il rinvio debba intendersi operato sempre e comunque alla sola disciplina delle s.p.a. di base.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2517 Leggi speciali</p> <p>[1] Le società cooperative che esercitano il credito, le casse rurali ed artigiane, le società cooperative per la costruzione e l'acquisto di case popolari ed economiche e le altre società cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili con le disposizioni delle leggi speciali.</p>	<p>Art. 2520 Leggi speciali</p> <p>[1] Le cooperative regolate dalle leggi speciali sono soggette alle disposizioni del presente titolo, in quanto compatibili.</p> <p>[2] <i>La legge può prevedere la costituzione di cooperative destinate a procurare beni o servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie anche di non soci.</i></p>

→ Cosa cambia

La norma ribadisce la prevalenza delle leggi speciali rispetto alla disciplina del codice che si applica, quindi, solo ove compatibile.

Il secondo comma si propone di mantenere la natura mutualistica e il connesso trattamento alle cooperative previste da leggi speciali che formalmente non operino con i propri soci destinando i propri servizi a soggetti appartenenti a categorie sociali svantaggiate o meritevoli di protezione. Ciò viene ribadito anche dalle norme di attuazione che hanno previsto all'art. 111 - *octies* che le **cooperative sociali** sono considerate, indipendentemente dai requisiti *ex* art. 2513, come cooperative a mutualità prevalente.

Anche le banche di credito cooperativo che rispettano le norme delle leggi speciali sono considerate cooperative a mutualità prevalente.

Alle banche popolari e ai consorzi agrari continuano invece ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge delega (così l'art. 223 - *terdecies* delle norme transitorie e finali).

→→ Osservazioni

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE II – Costituzione	SEZIONE II – Costituzione
<p>Art. 2518 Atto costitutivo</p> <p>[1] La società deve costituirsi per atto pubblico.</p> <p>[2] L'atto costitutivo deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio e la cittadinanza dei soci; 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale; 4) <i>se la società è a responsabilità illimitata o limitata e, in questo caso, se il capitale sociale è ripartito in azioni e l'eventuale responsabilità sussidiaria dei soci;</i> 5) la quota di capitale sottoscritto da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il valore nominale di queste; 6) il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura; 7) le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 8) le condizioni per l'eventuale recesso e per l'esclusione dei soci; 9) le norme secondo le quali devono essere ripartiti gli utili, <i>la percentuale massima degli utili ripartibili e la destinazione che deve essere data agli utili residui;</i> 10) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroghi alle disposizioni di legge; 11) il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza sociale; 12) il numero dei componenti il collegio sindacale; 13) <i>la durata della società;</i> 14) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. 	<p>Art. 2521 Atto costitutivo</p> <p>[1] La società deve costituirsi per atto pubblico.</p> <p>[2] <i>L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.</i></p> <p>[3] L'atto costitutivo deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci; 2) la denominazione, <i>e il comune ove è posta la sede della società</i> e le eventuali sedi secondarie; 3) <i>l'indicazione specifica</i> dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci; 4) la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale; 5) il valore <i>attribuito</i> ai beni e crediti conferiti in natura; 6) <i>i requisiti</i> e le condizioni per l'ammissione dei soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti; 7) le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci 8) le regole per la ripartizione degli utili <i>e i criteri per la ripartizione dei ristorni;</i> 9) le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge; 10) <i>il sistema di amministrazione adottato</i>, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; 11) il numero dei componenti del collegio sindacale; 12) <i>la nomina dei primi amministratori e sindaci;</i> 13) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la

<p>[3] Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo <i>e deve essere a questo allegato.</i></p>	<p>costituzione poste a carico delle società.</p> <p>[4] Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.</p> <p><i>[5] I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.</i></p>
---	---

→ Cosa cambia

Tra le novità più rilevanti di questo articolo si segnalano: la previsione, in statuto, delle regole di svolgimento dell'attività mutualistica e l'obbligo di prevedere nell'atto costitutivo la volontà della cooperativa di operare con terzi (2° comma).

È prevista l'indicazione del solo comune ove ha sede la società (non rivelandosi più necessaria l'indicazione dell'indirizzo della sede sociale).

Soppressa la responsabilità sussidiaria, viene meno anche la necessità dell'indicazione in statuto di tale dato.

Il ritorno ora diventa elemento essenziale del contratto di società cooperativa.

In relazione ai diversi sistemi di amministrazione previsti per le s.p.a. (ed a cui la società cooperativa si deve riferire), è previsto l'obbligo di indicare in statuto quale modello si intende adottare.

È soppressa la regola generale che prevede l'indicazione in statuto della durata della società.

Viene previsto espressamente l'obbligo di indicare i primi amministratori e sindaci, peraltro già cogente in base al richiamo alla disciplina dettata dall'art. 2383, primo comma, in materia di società per azioni.

I rapporti tra società e socio possono essere disciplinati da regolamenti che devono essere approvati secondo le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

→→ Osservazioni

Rispetto alla disciplina previgente, la norma subisce poche, ma significative modifiche.

In particolare, dalla previsione che l'atto costitutivo debba stabilire le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica, le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la corresponsione dei ristorni, la cooperativa emerge come soggetto giuridico più trasparente rispetto al passato.

Occorre poi richiamare l'attenzione sull'obbligo di prevedere nell'atto costitutivo la volontà della cooperativa di operare con i terzi: se lo statuto nulla prevede, l'attività con i terzi deve, infatti, ritenersi inibita.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2522 Numero dei soci</p> <p>[1] Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.</p> <p>[2] Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.</p> <p>[3] Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione.</p> <p>[4] La legge determina il numero minimo di soci necessario per la costituzione di particolari categorie di cooperative.</p>

→ **Cosa cambia**

Resta invariato il numero minimo dei soci previsto dall'art. 22 del d.lg.c.p.s. n. 1577/47.

Il secondo comma si riferisce alla piccola società cooperativa (attualmente disciplinata dalla legge n. 266/97) per la quale si prevede un numero minimo di soci persone fisiche pari a tre e l'obbligo di adottare le norme previste per la s.r.l..

È fatta salva la possibilità di deroghe stabilite dalla legislazione speciale.

→→ **Osservazioni**

La norma generalizza il numero minimo di soci a nove unità, eliminando i riferimenti normativi che prevedevano numeri diversi ai fini di adempimenti ulteriori, quale ad esempio l'iscrizione ai registri prefettizi.

È tuttavia fatta salva espressamente la possibilità di deroghe stabilite da leggi speciali.

Nell'ambito dei (criticabili) limiti alla scelta del modello organizzativo fissati dall'art. 2519 c.c., sarebbe stato comunque auspicabile prevedere espressamente per le cooperative costituite in forma di s.p.a. che, in caso di discesa del numero dei soci al di sotto di 9, qualora quelli superstiti fossero almeno 3 (tutti persone fisiche), lo scioglimento potesse essere evitato nel caso in cui – entro il limite massimo di un anno – venisse deliberata la modifica statutaria nel senso dell'applicazione delle norme sulle s.r.l..

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2519 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società</p> <p>[1] L'atto costitutivo deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura del notaio che lo ha ricevuto o degli amministratori, a norma dell'articolo 2330.</p> <p>[2] Gli effetti dell'iscrizione e della nullità dell'atto costitutivo sono regolati rispettivamente dagli artt. 2331 e 2332.</p>	<p>Art. 2523 Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società</p> <p>[1] Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro <i>dieci</i> giorni presso l'ufficio del registro delle imprese <i>nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale</i>, a norma dell'articolo 2330.</p> <p>[2] Gli effetti dell'iscrizione e della nullità sono regolati rispettivamente dagli articoli 2331 e 2332.</p>

→ **Cosa cambia**

La norma riprende quanto già previsto per le s.p.a. all'art. 2330 (al cui commento si rinvia).

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2520 Variabilità dei soci e del capitale</p> <p>[1] La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.</p> <p>[2] Il capitale della società, anche <i>se questa è a responsabilità limitata</i>, non è determinato in un ammontare prestabilito.</p> <p>[3] <i>Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilità illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilità per una somma multipla dell'ammontare della propria quota.</i></p>	<p>Art. 2524 Variabilità del capitale</p> <p>[1] Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.</p> <p>[2] Nelle società cooperative l'ammissione di nuovi soci, <i>nelle forme previste dall'articolo 2528</i> non importa modificazione dell'atto costitutivo.</p> <p>[3] <i>La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.</i></p> <p>[4] <i>L'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.</i></p>

→ Cosa cambia

Tra le novità di maggior rilievo di questo articolo si segnala quella relativa alla possibilità di un aumento del capitale a pagamento analogo a quello previsto per le s.p.a. ex art. 2438 e, dunque, anche mediante conferimento di beni in natura, previa relazione di stima.

L'assemblea può autorizzare l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.

→→ Osservazioni

La variabilità del capitale è funzionale al carattere di struttura aperta della cooperativa collegandosi, insieme con le successive previsioni in materia di ammissione di nuovi soci e di trasferimento della partecipazione sociale, al principio c.d. della porta aperta.

Le cooperative si giovano quindi in via ordinaria dell'aumento di capitale conseguente all'ammissione di nuovi soci.

Con tale disposizione, si introduce invece l'innovativa possibilità di un aumento di capitale a pagamento analogo a quello delle società di capitali.

In altri termini, si potrà provvedere, non solo alle emissioni azionarie "individuali", che corrispondono alle domande di ammissione di nuovi soci, ma anche ad emissioni "in serie" rivolte ai vecchi soci (opzione) o offerte a tutti sul mercato.

Naturalmente, l'aumento di capitale ordinario a pagamento va coordinato con i principi generali della mutualità (limiti al possesso azionario, requisiti dei soci, gradimento).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE III – Delle quote e delle azioni	SEZIONE III – Delle quote e delle azioni
<p>Art. 2521 Quote ed azioni</p> <p>[1] Nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a cinquantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.</p> <p>[2] Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a venticinque euro. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere superiore a cinquecento euro.</p> <p>[3] Alle azioni si applicano le disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348, 2349 e 2354. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale, né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.</p>	<p>Art. 2525 Quote e azioni</p> <p>[1] Il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.</p> <p>[2] <i>Ove la legge non preveda diversamente</i>, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.</p> <p>[3] <i>L'atto costitutivo, nelle società cooperative con più di cinquecento soci, può elevare il limite previsto nel precedente comma sino al due per cento del capitale sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'articolo 2545-ter.</i></p> <p>[4] <i>I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.</i></p> <p>[5] Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e 2355. Tuttavia nelle azioni non è indicato l'ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali sulle azioni non completamente liberate.</p>

→ **Cosa cambia**

Il valore nominale di ciascuna quota od azione non può essere inferiore a 25 euro, mentre per le azioni è previsto un limite massimo di 500 euro.

Nessun socio può avere una quota superiore ad 100 mila euro.

Il limite è attualmente fissato in 50 mila euro e in 70 mila euro per le cooperative agricole e di lavoro (a norma dell'art. 3 della legge n. 59/92, come modificato dall'art. 4, comma 2, lettera *h-bis* del d.lgs. n. 213/98).

Il limite di 100 mila euro di cui al comma precedente non si applica in caso di conferimento di beni in natura o di crediti, nei casi di assegnazione di riserve divisibili e ristorni attraverso l'emissione di strumenti finanziari e aumento proporzionale delle quote e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche e ai sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi.

Il 5° comma ha subito meri ritocchi lessicali, o di coordinamento, quale il richiamo all'art. 2355 in tema di circolazione azionaria.

→→ Osservazioni

La disposizione si pone in linea con la disciplina vigente che già prevede limiti quantitativi ai conferimenti, valori minimi e massimi delle azioni, ecc.. Il limite massimo della partecipazione è stato innalzato a 100 mila euro.

L'attribuzione della facoltà statutaria – concessa alle cooperative con più di cinquecento soci – di innalzare fino al 2% il limite massimo di valore della partecipazione sociale (già innalzato a 100 mila euro) appare eccessivamente permissiva.

La norma assume portata particolarmente rilevante in relazione ai conferimenti in natura.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2526 Soci finanziatori e sottoscrittori di titoli di debito</p> <p>[1] L'atto costitutivo può prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.</p> <p>[2] L'atto costitutivo stabilisce i diritti di amministrazione o patrimoniali attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.</p> <p>[3] Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti.</p> <p>[4] La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.</p>

→ **Cosa cambia**

Si tratta dell'evoluzione della disciplina già contenuta nella legge n. 59/92.

Sono confermati i limiti inderogabili al totale dei voti attribuibili ai possessori di strumenti finanziari il cui totale non può essere superiore ad un terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in assemblea.

Sono stati previsti dei limiti alla collocazione dei titoli emessi dalle società cooperative in forma di s.r.l..

→→ **Osservazioni**

In apparente contrasto con quanto previsto dalla legge n. 366 (eccesso di delega?), l'emissione di strumenti finanziari è consentita a tutte le cooperative e non solo a quelle diverse dalle riconosciute.

La figura del socio finanziatore è volta ad impedire che le cooperative, per problemi di sottocapitalizzazione, non riescano a svolgere sul mercato la funzione mutualistica loro propria.

La disciplina deve tendere pertanto al bilanciamento delle opposte esigenze: di finanziamento, da una parte, e di non svilimento della natura mutualistica e democratica della società, dall'altra.

Al riguardo, il principio del voto ☐apitarlo rappresenta senza dubbio il fondamento della *governance* delle società cooperative.

Appare dunque condivisibile la scelta di mantenere la limitazione quantitativa dei diritti di partecipazione dei soci finanziatori, in modo da assicurare in ogni caso la prevalenza del voto ☐apitarlo nelle decisioni collettive.

Per gli stessi motivi, sarebbe opportuna l'introduzione di specifici limiti quantitativi alla remunerazione del capitale conferito dai soci finanziatori.

Non altrettanto condivisibile è l'assenza di una norma che limiti in maniera espressa il numero di voti di cui ciascun socio finanziatore può disporre (continua a valere il richiamo operato dall'art. 4, comma 1, della legge 59/92 all'art. 2548 che in materia di mutue assicuratrici fissa a cinque il limite massimo di voti attribuibile a ciascun socio sovventore?)

È da ritenere che in assenza della fissazione di un limite massimo di voti attribuibili a ciascun socio finanziatore si creino disequilibri tali da snaturare l'essenza mutualistica propria della cooperativa.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2527 Requisiti dei soci</p> <p>[1] L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.</p> <p>[2] Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.</p> <p>[3] L'atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.</p>

→ Cosa cambia

I requisiti di ammissione a socio sono ora disciplinati nell'atto costitutivo e devono essere ispirati a criteri non discriminatori e rispettosi dello scopo mutualistico.

Viene previsto l'espresso divieto di ingresso nella cooperativa per coloro che svolgono un'attività concorrente con quella svolta dalla società.

Viene previsto il nuovo istituto dei c.d. soci "in formazione", il cui numero non può essere superiore ad un terzo dei soci cooperatori. Tali soci "in prova" divengono soci effettivi, ove non vengano esclusi, dopo un periodo che non può essere comunque superiore a cinque anni.

L'atto costitutivo determina i diritti ed obblighi di questa categoria speciale di soci.

→→ Osservazioni

L'importanza che l'elemento personale riveste nella cooperativa anche a livello strutturale, collegandosi al principio della porta aperta, postula che i soci debbano possedere determinati requisiti personali. Questa esigenza è stata fino ad ora ignorata dal codice civile, mentre ha trovato riconoscimento nella legislazione speciale, ma non sempre in termini soddisfacenti. In particolare, l'art. 23 del d.lg.c.p.s. n. 1577/47 fissa in positivo i requisiti per i soci delle cooperative di produzione e lavoro e per quelle agricole, mentre si limita a stabilire particolari incompatibilità per i soci delle cooperative di consumo.

Si è dunque opportunamente ritenuto di semplificare la disciplina vigente dei suddetti requisiti personali facendone materia di disposizioni statutarie.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2525 Ammissione di nuovi soci</p> <p>[1] L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.</p> <p>[2] La deliberazione di ammissione deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.</p> <p>[3] Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o dell'azione, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.</p>	<p>Art. 2528 Procedura di ammissione e carattere aperto della società</p> <p>[1] L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione <i>deve essere comunicata all'interessato</i> e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.</p> <p>[2] Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, <i>il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori</i>.</p> <p>[3] Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.</p> <p>[4] Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.</p> <p>[5] Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.</p>

→ Cosa cambia

La deliberazione di ammissione a socio deve essere ora comunicata all'interessato.

Viene ora previsto che l'eventuale sovrapprezzo (che il nuovo socio deve versare al momento del suo ingresso nella società) è determinato dall'assemblea, in sede di approvazione del bilancio e non più dagli amministratori.

Viene prevista la motivazione del rigetto della domanda di ammissione, cui può far seguito il ricorso dell'aspirante socio all'assemblea.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio, riferiscono sulle richieste di ammissione di nuovi soci e sul relativo esito.

→→ Osservazioni

A differenza del regime della circolazione della partecipazione, volto alla tutela dell'interesse del socio a liquidare il suo investimento, il principio della "porta aperta" opera essenzialmente in funzione dell'interesse della cooperativa ad ampliare la compagine sociale, per migliorare la realizzazione dello scopo mutualistico, oltre che per potenziare la struttura patrimoniale dell'impresa.

La disciplina deve essere conseguentemente costruita in modo tale da assicurare che il potere degli amministratori, in ordine alla domanda di ammissione del nuovo socio, sia esercitato in coerenza con l'interesse sociale.

Appaiono pertanto condivisibili la previsione dell'obbligo di motivazione del rigetto della domanda del terzo e quella dell'onere di relazione sul rispetto del principio della porta aperta.

Ne risulta legittimato il controllo sulle politiche di ammissione sia ai fini di una eventuale azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2392 c.c. fondata sul perseguimento di una ingiustificata politica di chiusura verso i terzi, sia ai fini della constatazione di eventuali irregolarità in sede di revisione ordinaria e straordinaria da parte dell'autorità governativa competente.

Discutibile appare, invece, l'attribuzione all'assemblea del potere di decidere sulle domande non accolte se - come sembra potersi desumere dalla relazione accompagnatoria - alla delibera così assunta si attribuisca la portata di vera e propria "decisione in appello". Il rischio è quello di determinare una pericolosa interferenza nel rapporto fiduciario tra amministratori e assemblea.

Meno dirompente sarebbe la previsione di un semplice obbligo di riesame della domanda di ammissione a opera del consiglio di amministrazione su richiesta dell'assemblea.

Criticabile, inoltre, per gli elementi di "rigidità" che introduce nel sistema, è la disposizione che attribuisce all'assemblea la determinazione del prezzo di emissione. Sarebbe stato opportuno il mantenimento di tale competenza in capo agli amministratori, entro un limite minimo e (magari) massimo fissato dall'assemblea.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2522 Acquisto delle proprie quote o azioni</p> <p>[1] L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società, purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.</p>	<p>Art. 2529 Acquisto delle proprie quote o azioni</p> <p>[1] L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società, <i>purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2545-quinquies</i> e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.</p>

→ Cosa cambia

Il rimborso delle azioni o quote del socio uscente o l'acquisto delle proprie quote od azioni è ammesso solo ove il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della cooperativa sia superiore ad un quarto.

L'ultima parte dell'articolo, relativa all'acquisto ed al rimborso è rimasta invariata.

→→ Osservazioni

Si tratta di un limite eccessivamente cautelativo, in quanto rischia di disincentivare il ricorso al credito e di ostacolare conseguentemente lo sviluppo della cooperativa.

Si tratta inoltre di una discriminazione ingiustificata rispetto alle società lucrative: si richiede, infatti, alla cooperativa di avvalersi in misura prevalente di apporti dei soci, il che risulta incoerente con la posizione dei cooperatori che non è quella tipica di chi apporta capitale di rischio all'iniziativa.

Si passa dalle vecchie norme che non tutelano neanche l'integrità del capitale minimo a un vincolo rigidissimo di autofinanziamento (cfr. commento all'art. 2545 – *quinquies*).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2523 Trasferibilità delle quote e delle azioni</p> <p>[1] Le quote e le azioni non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.</p> <p>[2] L'atto costitutivo può vietare la cessione delle quote o delle azioni con effetto verso la società, salvo in questo caso il diritto del socio di recedere dalla società.</p>	<p>Art. 2530 Trasferibilità della quota o delle azioni</p> <p>[1] La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.</p> <p>[2] Il socio che intende trasferire la propria quota o le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.</p> <p>[3] Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.</p> <p>[4] Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.</p> <p>[5] Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.</p> <p>[6] Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della quota o delle azioni il socio può recedere dalla società, <i>con preavviso di tre mesi</i>. Il diritto di recesso, in caso di divieto statutario di trasferimento della partecipazione, <i>non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio nella società</i>.</p>

→ Cosa cambia

Viene ora prevista una precisa procedura per il trasferimento della quota o dell'azione, che ha inizio con la comunicazione agli amministratori e con la previsione di un termine (60 giorni) scaduto il quale, ove gli amministratori non si siano pronunciati sul trasferimento, questo si intende autorizzato con conseguente obbligo di iscrivere l'acquirente nel libro soci.

Nel caso, invece, in cui giunga al socio il diniego (obbligatoriamente motivato) da parte degli amministratori al trasferimento delle proprie quote od azioni, il socio può proporre opposizione al tribunale.

Qualora, infine, lo statuto non prevede il trasferimento delle quote o delle azioni, è concesso al socio il diritto di recesso, con preavviso di tre mesi, □sercitatile non prima di due anni dal suo ingresso nella società.

→→ Osservazioni

Opportunamente si è ritenuto di dare maggiori prerogative al socio che intenda cedere rispetto al terzo che intenda entrare nella società (prevedendo una sorta di silenzio assenso del consiglio di amministrazione e il diritto di adire l'autorità giudiziaria contro il provvedimento di diniego).

La disposizione pecca di imprecisione in ordine: a) al contenuto della comunicazione del socio che intende cedere la quota, b) ai criteri in base ai quali gli amministratori devono decidere (v., per es., i criteri previsti i materia di banche popolari).

Nella stesura definitiva del decreto legislativo, si è opportunamente chiarita la natura giudiziale dell'opposizione esperibile dal socio.

L'esigenza di garantire al socio l'effettiva possibilità di uscita dalla società può essere realizzata con maggiore efficacia prevedendo il diritto di recesso non solo nelle ipotesi in cui la cessione della partecipazione è vietata dall'atto costitutivo, ma anche nel caso in cui sia preclusa dal mancato gradimento dell'acquirente.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2524 Mancato pagamento delle quote o delle azioni</p> <p>[1] Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2527</p>	<p>Art. 2531 Mancato pagamento delle quote o delle azioni</p> <p>[1] Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2533.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato (salvo che per il coordinamento della numerazione dell'art. 2527, ora 2533, in tema di esclusione)

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2526 Recesso del socio</p> <p>[1] La dichiarazione di recesso, nei casi in cui questo è ammesso dalla legge o dall'atto costitutivo, deve essere comunicata con raccomandata alla società e deve essere annotata nel libro dei soci a cura degli amministratori.</p> <p>[2] Essa ha effetto, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.</p>	<p>Art. 2532 Recesso del socio</p> <p>[1] Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. <i>Il recesso non può essere parziale.</i></p> <p>[2] La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori <i>devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.</i></p> <p>[3] Il recesso ha effetto <i>per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente,</i> per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.</p>

→ Cosa cambia

La disciplina del recesso è rimasta nella sostanza invariata rispetto a quella ☐revidente.

Una novità di rilievo è costituita dal secondo comma che prevede una sorta di esame della comunicazione di recesso da parte degli amministratori.

Ulteriore novità è costituita dalla distinzione, in relazione agli effetti del recesso, tra:

— rapporto sociale (i cui effetti decorrono dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda);

rapporto mutualistico (i cui effetti si esplicano con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, ovvero con la chiusura dell'esercizio successivo).

→→ **Osservazioni**

Sarebbe opportuno, in relazione a tutte le ipotesi di recesso, consentire di subordinarne l'esercizio a un periodo minimo di permanenza nella società, già previsto (peraltro in via obbligatoria) nel caso di divieto statutario di cessione della partecipazione.

Ci si chiede quale siano le motivazioni che hanno indotto il legislatore all'introduzione – non condivisibile – della previsione del divieto di recesso parziale.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2527 Esclusione del socio</p> <p>[1] L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel caso indicato nell'art. 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo.</p> <p>[2] Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, <i>e deve essere comunicata al socio.</i></p> <p>[3] Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. <i>Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione.</i></p> <p>[4] <i>L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori.</i></p>	<p>Art. 2533 Esclusione del socio</p> <p>[1] L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531, può aver luogo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 5) nei casi previsti dall'atto costitutivo; 2) <i>per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;</i> 3) <i>per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;</i> 4) nei casi previsti dall'articolo 2286; 5) nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma. <p>[2] L'esclusione deve essere deliberata <i>dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.</i></p> <p>[3] Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di <i>sessanta giorni dalla comunicazione.</i></p> <p>[4] <i>Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.</i></p>

→ Cosa cambia

Viene espressamente prevista l'ipotesi di esclusione in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici. Poiché lo scioglimento del rapporto mutualistico determina la fine di un rapporto fiduciario tra socio e società si è previsto espressamente che l'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici in corso.

→→ Osservazioni

La norma, sebbene più analitica (è espressamente prevista l'ipotesi di esclusione in caso di inadempimento delle obbligazioni derivanti dai rapporti mutualistici), si pone nell'alveo della disciplina tradizionale dell'istituto dell'esclusione del socio.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2528 Morte del socio</p> <p>[1] In caso di morte del socio, salvo che l'atto costitutivo disponga la continuazione della società con gli eredi, questi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, secondo le disposizioni dell'articolo seguente.</p>	<p>Art. 2534 Morte del socio</p> <p>[1] In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente.</p> <p>[2] L'atto costitutivo può prevedere che gli eredi <i>provvisi dei requisiti per l'ammissione alla società</i> subentrino nella partecipazione del socio deceduto.</p> <p>[3] <i>Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, in caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.</i></p>

→ **Cosa cambia**

In caso di decesso del socio agli eredi spetta la liquidazione della partecipazione, ovvero, qualora lo statuto lo preveda, la prosecuzione del rapporto con gli eredi, ma solo per coloro che sono in possesso dei requisiti necessari per essere ammessi nella società

In caso di più eredi e ove la quota non sia divisibile e la società non consenta la divisione, viene prevista la nomina di un rappresentante comune.

→→ **Osservazioni**

La disciplina degli effetti della morte del socio è analoga a quella vigente, con la precisazione relativa alla continuazione del rapporto che può aversi solo quando gli eredi posseggano i requisiti per partecipare alla società e con la precisazione relativa alla continuazione con una pluralità di eredi.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2529 Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente</p> <p>[1] Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio <i>in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio.</i> Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso.</p>	<p>Art. 2535 Liquidazione della quota o rimborso delle azioni del socio uscente</p> <p>[1] La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.</p> <p>[2] <i>La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene sulla base dei criteri stabiliti nell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, la liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.</i></p> <p>[3] Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio. <i>L'atto costitutivo può prevedere che, per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possa essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.</i></p>

→ Cosa cambia

La liquidazione della quota del socio uscente deve avvenire:

- sulla base del bilancio di esercizio in cui l'uscita ha luogo;
- tenendo conto delle perdite imputabili al capitale;
- tenendo conto dell'eventuale sovrapprezzo versato, ove ancora sussistente nel patrimonio sociale e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

L'atto costitutivo può prevedere che per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio ai sensi degli articoli 2545 - *quinquies* e 2545 - *sexies* la liquidazione o il rimborso possono essere corrisposti anche a rate, con conseguente corresponsione degli interessi, entro un termine massimo di 5 anni.

→→ **Osservazioni**

L'introduzione della facoltà di prevedere la rateizzazione del rimborso della partecipazione sociale per la sola frazione assegnata ai sensi degli artt. 2545 - *quinquies* e 2545 - *sexies* non è sufficiente a risolvere i problemi di liquidità cui la società deve far fronte nel caso di rimborso ai soci.

Sarebbe stato opportuno l'inserimento di una previsione che consentisse, sempre a livello di autonomia statutaria, la rateizzazione dell'intera somma da rimborsare.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2530 Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi</p> <p>[1] Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota o dell'azione si è verificato. Per lo stesso periodo il socio uscente è responsabile verso i terzi, nei limiti della responsabilità sussidiaria stabiliti dall'atto costitutivo, per le obbligazioni assunte dalla società sino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.</p> <p>[2] Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società e verso i terzi gli eredi del socio defunto.</p>	<p>Art. 2536 Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi</p> <p>[1] Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.</p> <p>[2] <i>Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.</i></p> <p>[3] Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.</p>

→ **Cosa cambia**

È stato ridotto da due anni ad un anno il periodo durante il quale sussiste la responsabilità del socio uscente in caso di mancato pagamento dei conferimenti.

Se, dopo un anno dall'uscita del socio (o degli eredi di questo) si manifesta l'insolvenza della società, questi deve restituire alla società (o agli organi della procedura) l'importo ricevuto a titolo di liquidazione.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2531 Creditore particolare del socio</p> <p>[1] Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore.</p> <p>[2] <i>In caso di proroga della società il creditore particolare del socio può fare opposizione a norma dell'art. 2307.</i></p>	<p>Art. 2537 Creditore particolare del socio</p> <p>Il creditore particolare del socio <i>cooperatore</i>, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del medesimo.</p>

→ **Cosa cambia**

La novità di maggior rilievo è costituita dalla eliminazione del secondo comma che prevedeva la possibilità di opposizione del creditore particolare del socio alla proroga della società.

→→ **Osservazioni**

Appare opportuna l'eliminazione del diritto del creditore particolare del socio ad opporsi alla proroga della società, rimedio eccessivo in relazione alla continuazione di un'attività caratterizzata da funzione sociale.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE IV – Degli organi sociali	SEZIONE IV – Degli organi sociali
<p>Art. 2532 Assemblea</p> <p>[1] Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.</p> <p>[2] Ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni.</p> <p>[3] Tuttavia nelle società cooperative con partecipazione di persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire a queste più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota <i>o delle azioni</i>, oppure al numero dei loro membri.</p> <p>[4] Le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci. <i>L'atto costitutivo può determinare le maggioranze necessarie in deroga agli articoli 2368 e 2369.</i></p> <p>[5] Il voto può essere dato per corrispondenza, se ciò è ammesso dall'atto costitutivo. In tal caso l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere per esteso la deliberazione proposta.</p>	<p>Art. 2538 Assemblea</p> <p>[1] Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.</p> <p>[2] Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. <i>L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.</i></p> <p>[3] Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.</p> <p>[3] <i>Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.</i></p> <p>[4] Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni <i>sono determinate dall'atto costitutivo</i> e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.</p> <p>[5] <i>L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.</i></p>

→ Cosa cambia

Viene confermato il principio del voto *pro capite* (o voto per testa).

Viene introdotto il **voto plurimo** che riguarda:

- i soci cooperatori titolari di strumenti finanziari, per i quali valgono le previsioni statutarie;
- i soci persone giuridiche (massimo 5 voti);
- i soci imprenditori (che conferiscono o acquistano beni presso la cooperativa) che dispongono ciascuno di non più del decimo dei voti in assemblea e complessivamente di non più di 1/3 dei voti in assemblea in rapporto alla intensità degli scambi mutualistici.

La norma è rimasta sostanzialmente invariata, salvo che per la previsione di altre forme di comunicazione a distanza del voto.

→→ Osservazioni

Viene riaffermato il principio del voto capitario quale punto nevralgico della disciplina delle società cooperative (v. commento all'art. 2526).

La questione riguarda i titolari di strumenti finanziari per i quali valgono le previsioni statutarie, le persone giuridiche socie (5 voti), i soci imprenditori ai quali l'atto costitutivo può attribuire (entro certi limiti) il voto plurimo in relazione alla intensità degli scambi mutualistici. Quest'ultima disposizione andrebbe forse meglio precisata.

Va chiarito che la norma contenuta nel terzo comma si riferisce all'ipotesi in cui tutti i soci realizzino lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse. Si tratta, cioè, dei consorzi di imprese gestiti in forma di cooperativa.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2534 Rappresentanza nell'assemblea</p> <p>[1] Il socio non può farsi rappresentare nelle assemblee se non da un altro socio e nei casi previsti dall'atto costitutivo. Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.</p>	<p>Art. 2539 Rappresentanza nell'assemblea</p> <p>[1] Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.</p> <p>[2] Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.</p>

→ **Cosa cambia**

Nelle cooperative disciplinate dalle norme sulla s.p.a., è stato elevato il numero dei soci che possono essere rappresentati in assemblea; ciascun socio può ora rappresentare al massimo 10 soci (il limite attuale è di 5).

Mutuando la disciplina delle cooperative agricole, viene prevista la possibilità per l'imprenditore individuale di farsi rappresentare dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo ove siano collaboratori dell'impresa.

→→ **Osservazioni**

Nella stesura definitiva del decreto legislativo è stata opportunamente eliminata la mancata indicazione del coniuge come soggetto che può rappresentare in assemblea il socio imprenditore individuale.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2533 Assemblee separate</p> <p>[1] Se la società cooperativa ha non meno di cinquecento soci e svolge la propria attività in più comuni, l'atto costitutivo può stabilire che l'assemblea sia costituita da delegati eletti da assemblee parziali, convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di cinquanta soci.</p> <p>[2] Le assemblee separate devono deliberare sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale, ed in tempo utile perché i delegati da esse eletti possano partecipare a questa assemblea.</p> <p>[3] I delegati devono essere soci.</p> <p>[4] Nell'atto costitutivo devono altresì essere stabilite le modalità per la convocazione delle assemblee separate, per la nomina dei delegati all'assemblea generale, nonché per la validità delle deliberazioni delle assemblee separate e di quella generale.</p> <p>[5] Le stesse disposizioni si applicano alle società cooperative costituite da appartenenti a categorie diverse, in numero non inferiore a trecento, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel primo comma.</p>	<p>Art. 2540 Assemblee separate</p> <p>2] L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci.</p> <p>[2] Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.</p> <p>[3] L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all'assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.</p> <p>[4] I delegati debbono essere soci. <i>Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate.</i></p> <p>[5] Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell'articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.</p> <p>[6] Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate.</p> <p>[7] Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati.</p>

→ Cosa cambia

La nuova formulazione dell'art. 2540 introduce alcune novità di rilievo.

L'atto costitutivo può **in ogni caso** prevedere le assemblee separate per specifiche materie o particolari categorie di soci.

Vi è l'obbligo delle assemblee separate quando:

- i soci sono più di 3.000 e la cooperativa svolge l'attività in più province;
- i soci sono più di 500 e si realizzano più gestioni mutualistiche.

Le deliberazioni delle assemblee separate non possono formare oggetto di autonoma impugnazione.

E' esclusa l'applicazione delle disposizioni sulle assemblee separate alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati.

→→ Osservazioni

Le assemblee separate, nonostante la formulazione della legge delega, possono essere previste e disciplinate anche per le cooperative a mutualità prevalente. La disciplina presenta dunque carattere generale e rappresenta un tentativo di razionalizzazione della disciplina vigente.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2541 <i>Assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari</i></p> <p>[1] Se sono stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:</p> <ul style="list-style-type: none"> 6) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria; 2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526; 3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti; 4) sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; 5) sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce; 7) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari. <p>[2] La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.</p> <p>[3] Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.</p> <p>[4] Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnarne le deliberazioni.</p>

→ **Cosa cambia**

In caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi devono essere previste delle assemblee speciali dei finanziatori dove tra l'altro viene nominato (e revocato) il rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari.

Il rappresentante comune ha titolo per partecipare all'assemblea generale della cooperativa con il diritto di impugnare le relative deliberazioni.

→→ **Osservazioni**

A completamento della disciplina degli strumenti finanziari non partecipativi, la norma prevede l'organizzazione delle varie categorie in assemblee speciali e la nomina per ciascuna assemblea di un rappresentante comune il quale ha titolo per partecipare all'assemblea generale della cooperativa con il diritto di impugnare le relative deliberazioni.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2535 Amministratori e sindaci</p> <p>[1] Gli amministratori devono essere soci o mandatari di persone giuridiche socie. <i>Essi devono prestare cauzione nella misura e nei modi stabiliti dall'atto costitutivo, salvo che da questo ne siano esonerati.</i></p> <p>[2] L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori o sindaci siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. <i>Non si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 2397.</i></p> <p>[3] La nomina di uno o più amministratori <i>o sindaci</i> può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici.</p> <p>[4] In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori <i>e dei sindaci</i> è riservata all'assemblea dei soci.</p>	<p>Art. 2542 Consiglio di amministrazione</p> <p>[1] La nomina degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.</p> <p>[2] <i>La maggioranza degli amministratori</i> è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.</p> <p>[3] <i>Nelle società cooperative cui si applica la disciplina delle società per azioni, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi.</i></p> <p>[4] L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. <i>In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.</i></p> <p>[5] La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea.</p>

→ Cosa cambia

Viene prevista la possibilità che gli amministratori, in misura non prevalente, possano essere non soci. Nell'ipotesi di soci – persone giuridiche, inoltre, non è più richiesto il rapporto di mandato tra la persona giuridica e l'amministratore.

È stata abolita la previsione del versamento di una cauzione da parte degli amministratori.

Nelle cooperative cui si applica la disciplina prevista per le s.p.a. gli amministratori possono rimanere in carica al massimo per tre mandati consecutivi.

I possessori di strumenti finanziari anche non partecipativi possono eleggere fino ad 1/3 dei componenti del consiglio

→→ Osservazioni

La possibilità che gli amministratori, anche se in misura non prevalente, possano essere non soci non appare pienamente condivisibile. Date le peculiarità del sistema cooperativistico e l'importanza in esso dell'elemento personale, la scelta degli amministratori dovrebbe comunque avvenire nell'ambito della compagine sociale.

In relazione alla rieleggibilità degli amministratori, si propone di prevedere che l'assemblea possa, a maggioranza qualificata, consentire un quarto mandato consecutivo.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente ma v. articolo precedente</i></p>	<p>Art. 2543 Organo di controllo</p> <p>[1] La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.</p> <p>[2] L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.</p> <p>[3] I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.</p>

→ Cosa cambia

Viene prevista l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. (quando cioè per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti che consentono la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi del primo comma dell'art. 2435 - *bis*).

Inoltre, ai fini dell'elezione dell'organo di controllo, è lasciata alla libertà statutaria la possibilità di attribuire ai soci il diritto di voto proporzionalmente alle quote o azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.

Ai possessori di strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi è attribuito il diritto di nominare - se lo statuto lo prevede - sino a 1/3 dei componenti dell'organo di controllo.

Attualmente la disciplina dell'organo di controllo delle cooperative è dettata dagli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 220/2002.

→→ Osservazioni

Nella stesura definitiva del decreto legislativo viene prevista l'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari non partecipativi nonché nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, e cioè nelle stesse ipotesi in cui il collegio sindacale è obbligatorio per le s.r.l..

L'introduzione della possibilità di prevedere una deroga al principio del voto \square apitarlo in materia di elezione dell'organo di controllo assume una portata dirompente, rischiando di vanificare l'essenza stessa del sistema cooperativistico incentrata sul principio "una testa un voto".

Ciò è tanto più palese in caso di adozione del sistema c.d. dualistico, in cui cioè all'organo di controllo (il consiglio di sorveglianza) sono demandate competenze che nei sistemi alternativi sono invece attribuiti all'assemblea: in primo luogo la nomina dei componenti del consiglio di gestione.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2544 Sistemi di amministrazione</p> <p>[1] Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381, i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.</p> <p>[2] Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-<i>octies</i>, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti dell'organo di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.</p> <p>[3] Se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione di cui all'articolo 2409-<i>sexiesdecies</i> agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.</p>

→ Cosa cambia

Il nuovo art. 2544 prevede che gli amministratori non possano delegare i propri poteri in materia di ammissione, recesso e esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici intrattenuti con i soci.

Nel caso si adotti il modello di amministrazione c.d. dualistica, i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione.

Nel caso si adotti il modello di amministrazione c.d. monistica, agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari (in ogni caso in numero non superiore a tre) non possono essere attribuite deleghe operative né essi possono far parte del comitato esecutivo.

→→ **Osservazioni**

Opportunamente la norma prevede, qualunque sia il modello adottato, che le più importanti decisioni relative alla ammissione ed esclusione dei soci e quelle relative ai rapporti mutualistici non possano essere oggetto di delega.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2545 <i>Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa</i></p> <p>Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.</p>

→ **Cosa cambia**

L'articolo costituisce la consacrazione codicistica di una regola già presente nell'art. 2 della legge n. 59 del 1992.

→→ **Osservazioni**

È importante precisare che l'obbligo di relazione previsto dalla norma riguarda anche gli amministratori e i sindaci delle cooperative a mutualità non prevalente.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2545-bis. Diritti dei soci</p> <p>[1] Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società per azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 2422, i soci, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.</p> <p>[2] I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.</p>

→ Cosa cambia

I soci, oltre al diritto di ispezione dei libri sociali, possono procedere (quando lo richieda almeno 1/10 del numero complessivo ovvero 1/20 quando la cooperativa ha più di 3.000 soci) all'esame del libro delle adunanze e delle deliberazioni degli amministratori.

Tale diritto è esercitabile da un rappresentante anche eventualmente tramite professionisti di fiducia.

→→ Osservazioni

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	<p>Art. 2545-ter Riserve indivisibili</p> <p>[1] Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge o dello statuto non possono essere ripartite tra i soci, neppure in caso di scioglimento della società.</p> <p>[2] Le riserve indivisibili possono essere utilizzate per la copertura di perdite solo dopo che sono esaurite le riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.</p>

→ Cosa cambia

Si prevede che le riserve indivisibili siano utilizzate a copertura delle perdite di esercizio, in via sussidiaria, e dunque solo dopo che le altre e diverse riserve siano già state utilizzate.

Nelle norme transitorie è stato precisato che le riserve indivisibili da devolvere ai fondi sono solo quelle in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto delegato.

→→ Osservazioni

La norma si riferisce:

- alle riserve accantonate in passato sulla base delle disposizioni contenute nella legge c.d. Basevi;
- alle riserve costituite dalle cooperative a mutualità prevalente con gli utili eccedenti il limite massimo distribuibile;
- alle riserve costituite dalle società a mutualità non prevalente, sulla base di espressa previsione statutaria.

Condivisibile è il mantenimento per tutte le società cooperative dell'istituto delle riserve indivisibili (legali e statutarie) che, indipendentemente dal regime fiscale, costituiscono un fattore essenziale della funzione sociale della mutualità cooperativa, sia dal punto di vista del socio, sia dal punto di vista del mercato.

Con riferimento al secondo comma, non è chiaro se, in caso di utilizzo delle riserve indivisibili per copertura di perdite, gli eventuali successivi utili debbano avere destinazione prioritaria alla ricostituzione delle riserve (nella legislazione attuale la risposta positiva è data dall'art. 3 della legge n. 28/99).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2536 Distribuzione degli utili</p> <p>[1] Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questa destinata almeno la quinta parte degli utili netti annuali.</p> <p>[2] Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>[3] La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle quote o delle azioni, o assegnata ad altre riserve o fondi, o distribuita ai soci, deve essere destinata a fini mutualistici.</p>	<p>Art. 2545-<i>quater</i> Riserve legali, statutarie e volontarie</p> <p>[1] Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinata almeno il <i>trenta per cento</i> degli utili netti annuali.</p> <p>[2] Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.</p> <p>[3] L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545-<i>quinquies</i>, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi del primo e secondo comma.</p>

→ Cosa cambia

Viene confermata la previsione dell'obbligo di accantonamento delle riserve legali la cui percentuale viene elevata al 30% degli utili netti annuali.

In virtù del richiamo codicistico, si continua ad applicare la disciplina contenuta nell'art. 11, comma 2, della legge n. 59/92 che prevede la devoluzione ai fondi mutualistici di una quota pari al 3% degli utili annuali al netto delle riserve obbligatorie.

L'assemblea determina la destinazione degli utili rimasti dopo la destinazione alla riserva obbligatoria ed ai fondi mutualistici.

→→ Osservazioni

La norma stabilisce un obbligo di accantonamento a riserva legale pari ad almeno il 30% degli utili netti annuali.

Viene confermato inoltre l'obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici della quota di utili di esercizio determinata dalle leggi speciali.

La destinazione degli utili eccedenti le destinazioni obbligatorie (riserva legale e fondi) è affidata alle determinazioni dell'assemblea sulla base delle previsioni statutarie (v. osservazioni agli artt. 2545 - *ter* e 2545 - *quinquies*).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2545-quinquies Diritto agli utili e alle riserve dei soci cooperatori</p> <p>[1] L'atto costitutivo indica le modalità e la percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.</p> <p>[2] Possono essere distribuiti dividendi, acquistate proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Il divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.</p> <p>[3] L'atto costitutivo può autorizzare l'assemblea ad assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> b) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526; b) mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, nella misura massima complessiva del venti per cento del valore originario. <p>[4] Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di scioglimento del rapporto, possono essere assegnate se lo statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società sia inferiore ad un quarto.</p>

→ Cosa cambia

L'atto costitutivo determina le modalità e le percentuali massime della ripartizione dei dividendi tra i cooperatori.

È stato introdotto un limite alla distribuzione degli utili ed alla divisione delle riserve in relazione al rapporto tra patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società.

Vengono previste le modalità di distribuzione ai soci delle riserve divisibili attraverso:

- l'attribuzione di strumenti finanziari;
- l'aumento gratuito delle quote;
- l'emissione di nuove azioni.

Ulteriore novità, infine, è l'introduzione della regola per cui, in caso di liquidazione della quota, le riserve divisibili possono essere attribuite ai soci mediante l'emissione di strumenti finanziari trasferibili.

→→ Osservazioni

Nella legislazione vigente il divieto di distribuzione di dividendi superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato non costituisce una previsione di carattere generale, ma soltanto un presupposto per l'accesso alle agevolazioni fiscali.

Opportunamente, quindi, il legislatore ha lasciato ampi margini all'autonomia statutaria in ordine alla determinazione delle modalità e delle percentuali massime della ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori.

L'introduzione di un limite alla distribuzione degli utili ed alla divisione delle riserve in relazione al rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società, se si giustifica in relazione a particolari situazioni finanziarie della società, appare eccessivamente cautelativo, disincentivando il ricorso al credito e rischiando di ostacolare lo sviluppo della cooperativa.

In alternativa alla modifica consistente nell'innalzamento del denominatore del predetto rapporto, si potrebbe prospettare l'introduzione di una disposizione legislativa che contempli l'inserimento nello statuto di previsioni che permettano di deliberare il dividendo, anche oltre i □opraccitati limiti, purché la corresponsione sia posticipata e avvenga solo dopo il momento del recesso.

Ciò consentirebbe una maggiore libertà di azione della cooperativa in ordine alla distribuzione dei dividendi, limitando al contempo il ricorso alla distribuzione delle riserve attraverso l'aumento del valore nominale delle quote che determina un aumento del costo della partecipazione e quindi un sovrapprezzo di emissione a carico dei nuovi soci, rischiando di rendere eccessivamente elevato l'importo richiesto al nuovo socio per accedere alla società.

Sarebbe stato forse opportuno attribuire una portata generalizzata alla previsione di cui al quarto comma.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2545-sexies Ristorni</p> <p>[1] L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.</p> <p>[2] Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.</p> <p>[3] L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.</p>

→ **Cosa cambia**

L'articolo rappresenta una vera e propria novità e prevede che l'atto costitutivo disciplini i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci.

La norma disciplinata nel secondo comma, valida per tutte le società cooperative, prevede che siano riportati separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci rispetto all'attività svolta con i terzi.

È stata, infine, prevista la possibilità di distribuire i ristorni anche attraverso l'aumento proporzionale delle quote o l'emissione di nuove azioni, ovvero con l'attribuzione di strumenti finanziari.

→→ **Osservazioni**

Nonostante la legge delega abbia collocato la disciplina dei ristorni nel comma 2 dell'art. 5 (disciplinante la cooperazione non riconosciuta), opportunamente il legislatore delegato (ma: eccesso di delega?) ne ha previsto la corresponsione anche nell'ambito delle cooperative a mutualità prevalente, in quanto indice apprezzabile della natura mutualistica e democratica della organizzazione sociale.

Altrettanto opportunamente non sono stati previsti limiti quantitativi alla corresponsione dei ristorni.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2545-septies Gruppo cooperativo paritetico</p> <p>[1] Il contratto con cui più cooperative appartenenti anche a categorie diverse regolano, anche in forma consortile, la direzione e il coordinamento delle rispettive imprese deve indicare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) la durata; 2) la cooperativa o le cooperative cui è attribuita direzione del gruppo, indicandone i relativi poteri; 3) l'eventuale partecipazione di altri enti pubblici e privati; 4) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto; 5) i criteri di compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall'attività comune. <p>[2] La cooperativa può recedere dal contratto senza che ad essa possano essere imposti oneri di alcun tipo qualora, per effetto dell'adesione al gruppo, le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci.</p> <p>[3] Le cooperative aderenti ad un gruppo sono tenute a depositare in forma scritta l'accordo di partecipazione presso l'Albo delle società cooperative.</p>

→ **Cosa cambia**

È prevista la costituzione del gruppo cooperativo costituito da sole cooperative in cui il coordinamento e la direzione si fondano su un apposito contratto.

La cooperativa può recedere ove il rapporto costituisca un ostacolo alle proprie condizioni di scambio mutualistico.

→→ **Osservazioni**

Il principio del voto \square apitarlo impedisce l'esercizio di una influenza dominante su una società cooperativa sulla base di una partecipazione maggioritaria.

Ratio della norma è quindi quella di prefigurare modalità "contrattuali" di esercizio della direzione unitaria sulle cooperative del gruppo.

Occorre precisare (anche se la norma non sembra sollevare dubbi in proposito) che tale disciplina non deve interferire con la possibilità per la cooperativa di partecipare a *joint ventures* in forma di s.p.a. o s.r.l..

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<i>Non presente</i>	SEZIONE V – Delle modificazioni dell’atto costitutivo Art. 2545-octies Perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente <p>[1] La cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la condizione di prevalenza, di cui all’articolo 2513, ovvero quando modifichi le previsioni statutarie di cui all’articolo 2514.</p> <p>[2] In questo caso, sentito il parere del revisore esterno, gli amministratori devono redigere il bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibil. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.</p>

→ Cosa cambia

La perdita del requisito della prevalenza e il conseguente venir meno delle agevolazioni fiscali scatta solo dopo che per due esercizi consecutivi non sia stata rispettata la condizione di prevalenza prevista dalla legge.

La perdita può derivare anche dalla modifica delle previsioni statutarie sulla distribuzione di utili e riserve.

L’art. 111 - *decise* delle norme transitorie precisa che in tale articolo per società di revisione devono intendersi quelle di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Ai sensi dell’art. 111 - *undecies* delle norme transitorie e finali si precisa che, ferma restando la natura indivisibile delle riserve accantonate, non rilevano ai fini dell’obbligo di devoluzione ai fondi mutualistici previsto dall’art. 17 della legge 23 dicembre 2000, n.388, la soppressione o la modificazione della clausola prevista dall’art. 26 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ovvero la decadenza dai benefici fiscali per effetto della perdita del requisito della prevalenza come disciplinato dagli artt. 2512 e 2513. Gli amministratori dovranno tuttavia redigere il bilancio ai sensi dell’art. 2545 - *octies* al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili.

→→ Osservazioni

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE V – Delle modificazioni dell’atto costitutivo Art. 2537 Modificazioni dell’atto costitutivo [1] Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo si applicano le disposizioni dell’art. 2436. [2] Alle deliberazioni che riducono la responsabilità dei soci verso i terzi si applicano le disposizioni dell’art. 2499.	Art. 2545-<i>novies</i> Modificazioni dell’atto costitutivo [1] Alle deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo si applica l’articolo 2436. [2] <i>La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III.</i>

→ **Cosa cambia**

Viene eliminato il riferimento alle modifiche che riguardino il regime di responsabilità dei soci, che nella riforma è unificato in quello della responsabilità limitata.

→→ **Osservazioni**

Si ammette in generale la fusione e la trasformazione. Non è chiaro se la fusione o scissione eterogenea debbano essere approvate dalla cooperativa con le maggioranze richieste per la trasformazione.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2545-decies Trasformazione</p> <p>[1] Le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa, la trasformazione in una società del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in consorzio.</p> <p>[2] Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi di essi. Quando i soci sono più di diecimila, l'atto costitutivo può prevedere che la trasformazione sia deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega, almeno il venti per cento dei soci.</p> <p>[3] All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.</p>

→ Cosa cambia

Si prevede la possibilità per le cooperative a mutualità non prevalente di trasformarsi in uno qualsiasi dei tipi societari.

La trasformazione deve essere adottata con la maggioranza semplice dei soci, ma se questi sono meno di 50 bisogna raggiungere il *quorum* dei 2/3.

Se i soci sono più di 10.000, l'atto costitutivo può prevedere che la decisione sia presa con la maggioranza dei 2/3 dei votanti, se in assemblea sono presente almeno il 20% dei soci.

Ai sensi dell'art. 223 - *quarterdecies* delle norme transitorie e finali, le cooperative che osservano le clausole previste dall'art. 14 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 604, alla data di entrata in vigore del decreto delegato, e che hanno adottato la deliberazione di trasformazione, devono devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato sino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative che non osservano le clausole previste dal d.p.r. n. 601/1973, alla data di entrata in vigore del decreto delegato, possono deliberare la trasformazione in società con le maggioranze previste dall'art. 2455 – *□ecise* senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici (così l'art. 223 – *quinquiesdecies* delle norme transitorie e finali).

→→ Osservazioni

Tale previsione costituisce il superamento del divieto di trasformazione delle società cooperative in lucrative contenuto nell'art. 14 della legge n. 127/71, avente una chiara finalità antielusiva, volta cioè ad evitare possibili forme fraudolente realizzate attraverso la destinazione ad attività lucrative delle riserve negli anni accumulate in regime fiscalmente agevolato.

Si è previsto che la società risultante dalla trasformazione possa essere una qualunque società lucrativa e quindi anche una società di persone. Si è ritenuto inoltre che la disciplina dettata per la trasformazione sia applicabile anche alla trasformazione di cooperativa in consorzio.

Sono state previste maggioranze semplificate ma pur sempre tali da richiamare l'attenzione sull'importanza della deliberazione da adottare.

La mancata menzione della trasformazione di cooperativa (e in cooperativa) tra quelle eterogenee (artt. 2500 – *septies* e 2500 – *octies*) rende incerto se si applichi l'art. 2500 – *novies* oppure l'art. 2500, comma 3.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2545-undecies Devoluzione del patrimonio e bilancio di trasformazione</p> <p>[1] La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.</p> <p>[2] Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli amministratori allegano una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società cooperativa, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa.</p>

→ **Cosa cambia**

L'articolo prevede che la deliberazione di trasformazione devolve il valore dell'attivo patrimoniale corrispondente alle riserve indivisibili, esistenti alla data della trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La determinazione del patrimonio netto dell'impresa, deve risultare da una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale competente per territorio.

L'art. 223 - *quaterdecies* delle disposizioni transitorie dispone che le cooperative che hanno adottato e osservano alla data di entrata in vigore del decreto delegato le clausole previste dalla legge Basevi, ove intendano trasformarsi, possono trattenere l'importo necessario per raggiungere il capitale minimo della nuova società risultante dalla trasformazione.

A norma del successivo art. 223 - *quinquesdecies* delle disposizioni transitorie, le cooperative che alla data di entrata in vigore del decreto delegato non abbiano adottato le clausole mutualistiche di cui alla legge Basevi, e che quindi non abbiano usufruito di agevolazioni fiscali, possono trasformarsi senza che trovi applicazione la devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici.

L'obbligo di devolvere le riserve indivisibili si applica, salva la rinuncia ai benefici fiscali da parte della cooperativa, limitatamente alle riserve indivisibili, accantonate ai sensi dell'art. 2545 - *ter*, primo comma, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto delegato (2° comma).

→→ Osservazioni

Appare condivisibile la limitazione dell'obbligo di devoluzione alle sole riserve indivisibili.

Tuttavia, anche in relazione alla nuova configurazione della riserva legale (30% degli utili netti annuali), sarebbe stato opportuno – per rendere effettivamente appetibile la trasformazione – posticipare la devoluzione delle riserve indivisibili legali e statutarie ai fondi mutualistici al momento dello scioglimento della società derivante dalla trasformazione, mantenendo il vincolo di indisponibilità anche dopo la trasformazione.

In questo modo, si sarebbe “salvata” sia la destinazione finale degli accantonamenti ai fondi mutualistici, sia la loro funzione attuale di finanziamento dell'attività di impresa.

Un'altra possibile alternativa (accolta nella legislazione francese) avrebbe potuto consistere nel mantenere il vincolo di indisponibilità delle riserve per un periodo prestabilito (per es. dieci anni dalla trasformazione).

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2539 Scioglimento</p> <p>[1] La società cooperativa si scioglie per le cause indicate nell'art. 2448, escluso il numero 4, nonché per la perdita del capitale sociale.</p>	<p>Art. 2545-<i>duodecies</i> Scioglimento</p> <p>[1] La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1),2),3),5),6) e 7) dell'art. 2484, nonché per la perdita del capitale sociale.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2540 Insolvenza</p> <p>[1] Qualora le attività della società, <i>anche se questa è in liquidazione</i>, risultino insufficienti per il pagamento dei debiti, <i>l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società può disporre la liquidazione coatta amministrativa.</i></p> <p>[2] Sono tuttavia soggette al fallimento le società cooperative che hanno per oggetto un'attività commerciale, salve le disposizioni delle leggi speciali.</p>	<p>Art. 2545-terdecies Insolvenza</p> <p>[1] In caso di insolvenza della società, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone <i>la liquidazione coatta amministrativa</i>. Le cooperative che svolgono attività commerciale <i>sono soggette anche al fallimento.</i></p> <p>[2] <i>La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento.</i></p>

→ **Cosa cambia**

In caso di insolvenza, le cooperative sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche alla procedura fallimentare. In ogni caso, le due procedure sono alternative.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
SEZIONE VII Dei controlli dell'autorità governativa	SEZIONE VI Dei controlli
<p>Art. 2542 Controllo sulle società cooperative</p> <p>[1] Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali.</p>	<p>Art. 2545-<i>quaterdecies</i> Controllo sulle società cooperative</p> <p>[1] Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.</p>

→ Cosa cambia

Invariato.

→→ Osservazioni

La disciplina della “vigilanza cooperativa” è attualmente contenuta nel d. lgs. N. 220 del 2002, che dà attuazione alla delega di cui alla legge n. 142/2001. Ai sensi di questa disciplina l'autorità governativa competente alla vigilanza sul settore cooperativo è il Ministero delle attività produttive (non più il Ministero del lavoro, come previsto dalle norme ☐revidenti). Nei confronti degli enti cooperativi aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, le “revisioni cooperative” sono effettuate dalle stesse associazioni, attraverso revisori da esse incaricati.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p style="text-align: center;"><i>Non presente</i></p>	<p>Art. 2545-<i>quinquiesdecies</i>. Controllo giudiziario</p> <p>[1] I fatti previsti dall'articolo 2409 possono essere denunciati al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo dei soci, e, nelle società cooperative che hanno più di tremila soci, da un ventesimo dei soci.</p> <p>[2] Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti anche all'autorità di vigilanza.</p> <p>[3] Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori, i sindaci e l'autorità di vigilanza, dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti sia stato già nominato un ispettore o un commissario dall'autorità di vigilanza.</p> <p>[4] L'autorità di vigilanza dispone la sospensione del procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore giudiziario.</p>

→ Cosa cambia

Viene prevista anche per le cooperative (senza alcuna distinzione di sorta) la possibilità di far ricorso al controllo giudiziario di cui all'art. 2409.

Il tribunale investito di un ricorso ai sensi dell'art. 2409 nei confronti di amministratori e sindaci di società cooperativa non può adottare alcun provvedimento se risulti avviato il procedimento di controllo amministrativo con la nomina di un ispettore o di un commissario.

Infine, le norme transitorie prevedono all'art. 223 - *vinies* che i procedimenti riguardanti società cooperative previsti dall'art. 2409 pendenti alla data di entrata in vigore del decreto di riforma, proseguono secondo le norme anteriormente vigenti.

→→ Osservazioni

Il controllo giudiziario previsto dall'art. 2409 viene esteso a tutte le cooperative, anche a quelle a mutualità prevalente. Tuttavia viene riservata una posizione prevalente al controllo amministrativo: nel caso cioè in cui risulti avviato il procedimento di controllo amministrativo con la nomina di un ispettore o di un commissario, il tribunale investito di un ricorso ai sensi dell'art. 2409 non può adottare alcun provvedimento.

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2543 Gestione commissariale</p> <p>[1] In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità governativa può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.</p> <p>[2] Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.</p>	<p>Art. 2545-sexiesdecies Gestione commissariale</p> <p>[1] In caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l'autorità governativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.</p> <p>[2] Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità governativa.</p> <p>[3] <i>Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui ai commi precedenti.</i></p>

→ **Cosa cambia**

La norma, sostanzialmente invariata, descrive l'ipotesi di gestione commissariale delle cooperative.

La procedura è espressamente estesa alle irregolarità nella ammissione di nuovi soci.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2544 Scioglimento per atto dell'autorità</p> <p>[1] Le società cooperative, che a giudizio dell'autorità governativa non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale, o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento <i>dell'autorità governativa</i>, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e da iscriversi nel registro delle imprese. <i>Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica.</i></p> <p>[2] Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.</p>	<p>Art. 2545-septiesdecies Scioglimento per atto dell'autorità</p> <p>[1] <i>L'autorità di vigilanza</i>, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che <i>non perseguono lo scopo mutualistico</i> o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.</p> <p>[2] Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidatori.</p>

→ Cosa cambia

La norma illustra la procedura di scioglimento d'autorità della cooperativa con possibile, ma non necessaria, liquidazione quando evidentemente vi siano attività da liquidare.

L'art. 223 - *septiesdecies* delle norme transitorie e di coordinamento prevede che entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre 5 anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore con provvedimento dell'autorità di vigilanza. I creditori e gli interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore; in mancanza il conservatore del registro delle imprese provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico.

→→ Osservazioni

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2545 Sostituzione dei liquidatori</p> <p>[1] In caso d'irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.</p>	<p>Art. 2545-octiesdecies Sostituzione dei liquidatori</p> <p>[1] In caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di una società cooperativa, l'autorità governativa può sostituire i liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorità giudiziaria, può chiederne la sostituzione al tribunale.</p> <p>[2] <i>Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali è intervenuta la nomina di un liquidatore da parte dell'autorità giudiziaria, l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni.</i></p> <p>[3] <i>Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza, il conservatore del registro delle imprese territorialmente competente provvede alla cancellazione della società cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.</i></p>

→ Cosa cambia

Si prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle cooperative in liquidazione che non hanno depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni, con facoltà per i creditori di chiedere la prosecuzione della liquidazione.

Infine l'art. 223 - *noviesdecies* delle norme transitorie e finali precisa che le società cooperative poste in liquidazione prima della data di entrata in vigore del decreto delegato sono liquidate secondo le leggi anteriori. Le società cooperative poste in liquidazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono liquidate secondo le nuove disposizioni.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
CAPO II – DELLE MUTUE ASSICURATRICI	CAPO II – DELLE MUTUE ASSICURATRICI
<p>Art. 2546 Nozione</p> <p>[1] Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.</p> <p>[2] I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.</p> <p>[3] Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.</p>	<p>Art. 2546 Nozione</p> <p>[1] Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale.</p> <p>[2] I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall'atto costitutivo.</p> <p>[3] Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l'estinguersi dell'assicurazione, salvo quanto disposto dall'articolo 2548.</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
Art.2547 Norme applicabili	Art.2547 Norme applicabili
[1] Le societa' di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le societa' cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.	[1] Le societa' di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull'esercizio dell'assicurazione, e sono regolate dalle norme stabilite per le societa' cooperative, in quanto compatibili con la loro natura.

→ **Cosa cambia**

Scompare il rinvio alla disciplina delle società cooperative a responsabilità limitata o illimitata.

→→ **Osservazioni**

Disposizione vigente del Codice Civile	Nuova disposizione del d.lgs. n. 6/2003
<p>Art. 2548 Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia</p> <p>[1] L'atto costitutivo puo' prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennita', mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualita' di socio.</p> <p>[2] L'atto costitutivo puo' attribuire a ciascuno dei soci sovventori piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.</p> <p>[3] I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.</p> <p>[4] I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati."</p>	<p>Art. 2548 Conferimenti per la costituzione di fondi di garanzia</p> <p>[1] L'atto costitutivo puo' prevedere la costituzione di fondi di garanzia per il pagamento delle indennita', mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o di terzi, attribuendo anche a questi ultimi la qualita' di socio.</p> <p>[2] L'atto costitutivo puo' attribuire a ciascuno dei soci sovventori piu' voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare del conferimento.</p> <p>[3] I voti attribuiti ai soci sovventori, come tali, devono in ogni caso essere inferiori al numero dei voti spettanti ai soci assicurati.</p> <p>[4] I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci assicurati."</p>

→ **Cosa cambia**

Invariato.

→→ **Osservazioni**